



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)
e dal Ministro della giustizia (NORDIO)
di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
con il Ministro della difesa (CROSETTO)
con il Ministro per gli affari europei, il PNRR
e le politiche di coesione (FOTI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

I N D I C E

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	24
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	46
Disegno di legge	»	65

ONOREVOLI SENATORI. —

Il disegno di legge, indicato al punto 4) della nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 393892 del 29 agosto 2024, in risposta alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 37124 del 13 agosto 2024, come provvedimento “collegato” alla legge 30 dicembre 2024, n. 2027 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, si propone di offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.

Beneficiari ultimi del presente intervento normativo sono, innanzitutto, gli acquirenti dei prodotti alimentari dei quali si vuole salvaguardare la fiducia nell'accesso ad alimenti di elevata ed indiscussa qualità e tipicità che sono indici di sicurezza degli stessi prodotti. Al contempo, si vuole garantire la trasparenza e la concorrenza di un mercato, come quello agroalimentare, decisivo per l'economia nazionale, a tutela anche degli imprenditori “virtuosi” del settore.

Si riscontra, invero, un tendenziale aumento delle frodi alimentari, stante la forza attrattiva esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane che rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche dalla costante crescita delle esportazioni all'estero, dove e in quanto il prodotto italiano è sinonimo di alta qualità e sicurezza.

In tale contesto, si insinua, con sempre maggiore frequenza ed incisività, la criminalità organizzata per la quale il settore agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento attraverso la commissione di attività illecite di contraffazione.

S'impone, pertanto, la necessità di articolare con la presente proposta di legge una risposta adeguata di contrasto a tali fenomeni di contraffazione e frode, operando, innanzitutto, una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare al fine di salvaguardare il patrimonio alimentare e di fronteggiare le condotte offensive riconducibili anche a gruppi organizzati, così da confermare e rafforzare, al contempo, l'impegno istituzionale nella lotta alla criminalità.

Lo schema di disegno di legge è suddiviso in Titoli e Capi come di seguito articolati.

Il Titolo I, dedicato alle sanzioni penali, riproduce, in gran parte, le proposte di legge AC 823 (respinto in data 10 gennaio 2024) e AC 1004 (in corso d'esame), entrambe intitolate “*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari*”, a sua volta riproponenti il disegno di legge AC 2427 della XVIII legislatura (decaduto) che riprendeva un progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 durante la XVII legislatura presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Nel voler tutelare gli interessi tradizionalmente sottesi alla salvaguardia del patrimonio agroalimentare, sono specificatamente individuati strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa, riconducibili anche alle c.d. “agromafie” o “agropiraterie”.

A tal fine, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo I apportano alcune modifiche al codice penale per la ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa, in modo da ricomprendere attività illecite attualmente non punibili o punibili solo grazie

a interpretazioni giurisprudenziali estensive, sia sul piano edittale. In particolare, l'**articolo 1** introduce i nuovi reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) e agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), stabilendo per essi un inasprimento del trattamento sanzionatorio, anche attraverso l'introduzione di ulteriori pene accessorie (articolo 518.1 c.p.) e della confisca obbligatoria e per equivalente (articolo 518.2 c.p.). Particolari circostanze aggravanti sono previste con l'articolo 517-*octies* c.p., oltre ad estendere la confisca allargata ex articolo 240-*bis* c.p. ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. In ragione della nuova normativa delineata, sono coerentemente abrogate le disposizioni superflue, superate o in contraddizione con essa.

In ragione della riforma dei reati agroalimentari così attuata, l'**articolo 2** apporta le modifiche necessarie ad armonizzare a quest'ultima il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, intervenendo sulla disciplina in materia di indagini relativa ad attività di prelievo e campionamento, di intercettazioni telefoniche (consentendone il ricorso anche per le nuove fattispecie delittuose) e di destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati o confiscati in favore di enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali.

Allo stesso modo, i delitti di cui agli articoli 517-*septies* e 517-*novies* c.p. vengono inclusi nell'elenco delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura (**articolo 3**), mentre a tutte le tre nuove fattispecie viene estesa la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria (**articolo 4**). Inoltre, viene espunto il riferimento ai prodotti alimentari nelle pertinenti disposizioni contenute nella legge finanziaria 2004 (**articolo 5**).

Il Titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, al Capo I apporta modifiche alla vigente disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (**articolo 6**) nonché in materia di rintracciabilità (**articolo 7**).

Il Capo II, analogamente, interviene sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti ai consumatori (**articolo 8**) ed afferenti alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari (**articolo 9**), per concludere con un intervento che restituisce coerenza al recente quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale (**articolo 10**).

Il Capo III interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell'ottica di realizzare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e trasparenza del relativo settore di mercato attraverso l'istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati (**articolo 11**) e con la previsione di un Piano straordinario di controlli nazionali per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione (**articolo 12**).

Il Capo IV, nell'ambito della disciplina sottesa alle procedure di controllo del settore agroalimentare, introduce – quale vincolo cautelare prodromico ad un eventuale sequestro amministrativo al fine di evitare, in un'ottica di semplificazione procedimentale, l'immediato ricorso a quest'ultimo - il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione in caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (**articolo 13**); inoltre, volendo agire su specifici organi e strumenti di controllo, istituisce la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare al fine di garantirne una maggiore efficacia nell'ambito della prevenzione e della repressione delle frodi e delle pratiche sleali (**articolo 14**), così come introduce cause interdittive alla costituzione di Centri di assistenza agricola – CAA, oltre a specifici illeciti amministrativi ad essi riferibili prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzione (**articolo 15**) e ad una disposizione atta a scoraggiare un inadempimento ricorrente presso alcuni produttori vitivinicoli (**articolo 16**).

Il Capo V opera un riassetto della normativa vigente sul regime sanzionatorio in materia di pesca marittima al fine di restituirla organicità e fruibilità da parte degli operatori del settore a fronte dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi di carattere emendativo, nonché di renderlo maggiormente efficace, proporzionato e dissuasivo nel contrasto di certi fenomeni di illegalità

perpetrati in danno di interessi pubblici rilevanti, come la conservazione delle risorse biologiche marine e, in definitiva, la stessa sicurezza alimentare (**articolo 17**).

Il Titolo III, in ultimo, contiene le disposizioni transitorie e finali con la clausola di invarianza finanziaria (**articolo 18**).

Lo schema di disegno di legge si compone complessivamente di 18 articoli per come di seguito illustrati.

Articolo 1 (Modifiche al codice penale e tutela del commercio di prodotti alimentari)

Apporta alcune modifiche al codice penale in ordine al sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di includere attività illecite attualmente non punibili - che sul piano edittale. Trattasi di disposizioni che si pongono nell’alveo della più ampia tutela della qualità e dell’autenticità dei prodotti agroalimentari che rappresenta, a sua volta, uno dei principali obbiettivi della politica agroalimentare italiana, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di molteplici e sofisticati tentativi di contraffazione.

Il comma 1, lettera *a*) interviene sulla rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, inserendo il richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla rinnovata disciplina dei reati di frode.

Il comma 1, lettera *b*) contiene le abrogazioni conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari realizzata con il presente provvedimento, ed esattamente gli articoli 516 c.p. (*Vendita di sostanze non genuine come genuine*) e 517-bis c.p. (*Circostanza aggravante*, relativamente ai reati di frode nell’esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Il comma 1, lettera *c*) istituisce il nuovo capo II-bis, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ove sono collocati i delitti di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater c.p., così come riformato dal disegno di legge in esame) e le nuove fattispecie di frode alimentare (articolo 517-sexies c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-septies c.p.) e agropirateria (articolo 517-novies c.p.), oltre a nuove disposizioni in ordine alle circostanze aggravanti applicabili (articolo 517-octies c.p.) relativamente ai reati di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies c.p..

Il comma 1, lettera *d*) interviene sul capo II-bis, apportando al punto 1) una serie di modifiche all’articolo 517-quater c.p. relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari che integra un’ipotesi specifica di reato per la cui sussistenza non è richiesto che l’origine sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ex articolo 11 del decreto legislativo n. 30/2005 (Cass. pen. Sez. III, sent. n. 28354/2016) e che è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio di denominazione di origine controllata (DOC) o di indicazione geografica protetta (IGP), ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto (cfr., Cass. pen. Sez. III, sent. n. 49889/2019); la punibilità del reato di specie è comunque condizionata dal mancato rispetto della normativa posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Nello specifico, il punto 1) relativamente all’articolo 517-quater c.p.:

- 1.1) inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, stabilendo la pena della reclusione da 1 a 4 anni (in luogo dell’attuale

previsione fino 2 anni) e della multa da euro 10.000 a euro 50.000 (in luogo dell'attuale misura fino a euro 20.000);

- 1.2) riformula il secondo comma, ampliando l'ambito applicativo della norma con l'inserimento di condotte antecedenti alla vendita e o comunque all'immissione in commercio, anticipando in questo modo la tutela del consumatore prima ancora che l'offesa si concretizzi in un atto di vendita al fine di evitarne il suo perfezionamento. Trattasi di condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato attraverso la specifica che l'introduzione nel territorio dello Stato possa avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale e colpendo, altresì, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto, la detenzione per la vendita e l'offerta di prodotti agroalimentari con denominazione di origine o indicazione geografica della cui contraffazione o alterazione si abbia consapevolezza, ad ulteriore rafforzamento dell'elemento soggettivo del dolo specifico identificato nella finalità di trarne profitto;
- 1.3) abroga il terzo comma (sull'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente ex articolo 474-bis c.p., della circostanza aggravante concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ex articolo 474-ter c.p. e della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio ovvero della revoca della licenza/autorizzazione commerciale ex articolo 517-bis c.p.) in ragione dell'introduzione di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti ed attenuanti;
- 1.4) modifica la rubrica sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, l'attuale dicitura *"indicazioni geografiche o denominazioni di origine"* con *"segni di indicazione geografica e di denominazione protetta"*;

Il comma 1, lettera d), al punto 2) introduce i nuovi reati di cui agli articoli 517-sexies c.p. (*Frode alimentare*), 517-septies c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) e 517-novies c.p. (*Agropirateria*), oltre a prevedere per i primi due con l'inserimento dell'articolo 517-octies c.p. le relative circostanze aggravanti. Più specificatamente:

- l'articolo 517-sexies c.p. (*Frode alimentare*) sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione da parte della presente riforma (in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio) e rispetto cui la giurisprudenza ha individuato ai fini applicativi una casistica piuttosto varia afferente sia alla genuinità naturale che formale (relativa alla corrispondenza della sostanza, comprese anche le sue modalità di produzione, a parametri fissati in apposita disciplina che qualificano la stessa sostanza). Rispetto a quest'ultima fattispecie, il nuovo reato prevede pene più severe (reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 4.000 a 10.000 euro, a fronte della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 1.032 ex articolo 516 c.p.), oltre a punire tutte le attività aventi ad oggetto alimenti non genuini o che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, così anticipando la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale (di vendita o comunque di immissione in commercio cui si limita l'articolo 516 c.p.) e volendo tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il delitto in parola trova un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-septies c.p. ed assume il ruolo di figura sussidiaria destinata ad essere esclusa ogni qual volta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-septies c.p.) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-quater c.p.), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Esso si configura, più propriamente, come un'ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'articolo 515 c.p. perché applicabile ai soli alimenti e riferibile ad ogni attività, estendendosi a condotte prodromiche alla consegna vera e propria che prescindono dalla fase di

negoziazione. Sul piano soggettivo, si richiede per la configurabilità del reato la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto dalla condotta criminosa, ulteriormente rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, per origine, provenienza, qualità o quantità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

- l'articolo 517-*septies* c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) reprime un particolare tipo di frode che si contraddistingue per l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli (diversi dai marchi registrati). Attualmente i casi sussumibili nella nuova fattispecie di reato possono in parte essere puniti attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) – che rinvia all'uso di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto – ma si ritiene, piuttosto, che necessiti introdurre una specifica ipotesi delittuosa per come formulata al fine di supplire, colmandolo, a tale specifico vuoto normativo ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento. Riguardo all'ambito oggettivo di applicazione, la nuova fattispecie investe chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti. Quanto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato, si richiede la sussistenza del dolo specifico individuato nella fine di trarre profitto accompagnato dalla consapevolezza circa la falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, necessari per qualificare l'utilizzo di detti segni distintivi idonei ad ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività funzionale all'immissione in commercio. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro;
- l'articolo 517-*octies* c.p. (*Circostanze aggravanti*) per i reati introdotti con gli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. prevede, al primo comma, la pena accessoria della chiusura temporanea (da cinque giorni a tre mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, riproducendo in tal modo la previsione di cui all'articolo 517-*bis* c.p. (abrogato con il presente provvedimento). Inoltre, al secondo comma introduce delle nuove circostanze aggravanti ad effetto comune che determinano un aumento della pena non superiore ad un terzo; invece, ai sensi del terzo comma, il concorso di due o più di esse comporta un aumento della pena da un terzo alla metà;
- l'articolo 517-*novies* c.p. istituisce al primo comma il reato di agropirateria, volto a colpire l'impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare, ponendo così l'accento, quali elementi caratterizzanti la nuova fattispecie delittuosa, sull'aver agito con più operazioni e sull'organizzazione di mezzi o attività nella commissione di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari di cui agli articoli 517-*quater* c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*), 517-*sexies* c.p. (*Frode alimentare*) e 517-*septies* c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*). Si configura come un autonomo titolo di reato a dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto, volto a coprire quei casi in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso ex articoli 416 e 416-*bis* c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari. Sul piano sanzionatorio, sono previsti limiti edittali diversi in relazione ai fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. (reclusione da 1 a 4 anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) oppure a quelli più gravi di cui all'articolo 517-*quater* c.p. (puniti più severamente con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro). Il secondo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena

da un terzo alla metà) nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.. Il terzo comma prevede quale pena accessoria, oltre all'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese ex articolo 32-bis c.p., il divieto di porre in essere qualsiasi attività/condotta/iniziativa di carattere fondamentalmente promozionale, svolta anche per interposta persona fisica o giuridica, dei prodotti alimentari oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio. Il quarto comma introduce un'ipotesi di confisca per sproporzione, ancorata all'ipotesi di recidiva specifica nello stesso reato di agropirateria o nell'associazione per delinquere o di stampo mafioso diretta alla commissione di più delitti contro il patrimonio agroalimentare. Per l'esattezza, il giudice dispone obbligatoriamente la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica; si anticipa che a tale ipotesi si aggiunge la confisca obbligatoria e per equivalente prevista dal nuovo articolo 518.2 c.p..

Il comma 1, lettera *d*), al punto 3) estende la circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) prevista dall'articolo 517-*quinquies* c.p. in caso di collaborazione del colpevole alle nuove fattispecie delittuose introdotte con il presente disegno di legge ex articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p., per uniformità di trattamento e per coerenza ed affinità rispetto alle ipotesi di reato interessate dalla vigente previsione normativa di specie.

Il comma 1, lettera *e*) interviene sul capo III, modificando al punto 1) l'articolo 518 c.p. che prevede per alcuni specifici delitti contenuti nei capi I e II del titolo VIII del codice penale la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, per estenderla ai reati di contraffazione dei segni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.), agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), nonché all'associazione per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-bis c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal capo II-*bis*.

Il comma 1, lettera *e*), al punto 2) introduce, al capo III del titolo VIII del codice penale dedicato alle pene accessorie comuni ai capi precedenti, i nuovi articoli 518.1, in materia di sanzioni interdittive o sospensive, e 518.2, in materia di confisca obbligatoria o per equivalente. Più specificatamente:

- l'articolo 518.1 c.p. (*Ulteriori pene accessorie*) al primo comma prevede l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni) da una professione o da un'arte di cui all'articolo 30 c.p. e del divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti o mutui agevolati di fonte pubblica per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Dette pene accessorie intervengono in caso di condanna per i reati di agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.) o di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-bis c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui al capo II-*bis*. Il secondo comma prevede in relazione alle condanne per i suddetti delitti la possibilità per il giudice di disporre la chiusura temporanea (da 1 a 12 mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica e, se concorrono entrambe dette condizioni, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca di licenze, autorizzazioni o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono lo svolgimento dell'attività. Il terzo comma estende l'applicazione delle pene accessorie di cui al primo comma in caso di condanna per il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), purché ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.;

- l'articolo 518.2 c.p. (*Confisca obbligatoria e per equivalente*) stabilisce l'applicazione delle disposizioni sulla confisca penale obbligatoria (per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto) e per equivalente (per i beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato) di cui all'articolo 474-bis c.p. in caso di condanna per i reati di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) e agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), escludendo però che essa operi nei confronti del terzo estraneo al reato a salvaguardia del medesimo.

Il comma 1, lettera *e*), al punto 3) modifica la rubrica del Capo III del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, per dedicarla alle “*Disposizioni comuni ai capi precedenti*”. La modifica si rende necessaria in ragione dell'introduzione nel Capo III dei due nuovi articoli 518.1 e 518.2 c.p. da parte della lettera *h*) del presente articolo 1.

Il comma 2 interviene sull'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, integrando l'elenco dei delitti per il quale è consentita la c.d. confisca allargata, intesa ad aggredire - con esclusione del nesso di pertinenzialità o di continenza tra le cose sequestrate ed il reato - l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita in base ad una presunzione legale, quali denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Viene, così, aggiunta tra le fattispecie di reato suscettibili dell'applicazione della confisca allargata quella di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) previsti dall'articolo 1 del presente provvedimento. Tali delitti si aggiungono alla fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alle ipotesi ex articolo 517-*quater* c.p. in materia di contraffazione di prodotti agroalimentari cui già si applica in caso di condanna la confisca allargata. Ulteriori ipotesi di confisca sono previste per il reato di agropirateria ex articolo 517-*novies*, comma 4, c.p. e all'articolo 518.2 c.p., entrambi introdotti dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

Apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari operata con il presente intervento normativo.

Il comma 1, lettera *a*) interviene sulla disciplina in materia di indagini relative ai reati agroalimentari, in particolare sull'articolo 246 c.p.p. inserendo il nuovo comma 2-*bis*, che, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenerne che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore. La medesima disposizione richiama, altresì, nel compimento delle attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, il rispetto della vigente normativa di settore.

Il comma 1, lettera *b*) modifica l'articolo 260 c.p.p. per consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido deterioramento - purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti – in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a

distribuirli gratuitamente alle persone bisognose o agli animali abbandonati. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato (ad esempio in caso di contraffazione degli stessi), ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a*) del presente articolo in caso di confisca di prodotti alimentari.

Il comma 1, lettera *c*) interviene sull'articolo 266 c.p.p. concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, aggiungendo ai procedimenti cui esse sono consentite anche quelli relativi ai nuovi reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.). Non è inserito il reato più grave di agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.) in quanto già attratto, ai fini dell'applicabilità della disposizione di specie sulle intercettazioni, nelle fattispecie di cui all'articolo 266, comma 1, lettera *a*) c.p.p. in ragione dei limiti edittali di pena (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni). E', invece, eliminato il riferimento all'articolo 516 c.p. (*Vendita di sostanze non genuine come genuine*) in quanto abrogato con il presente disegno di legge.

Il comma 2, lettera *a*) ripropone la previsione di cui al comma 1, lettera *b*) (dettata in materia di sequestro di alimenti) applicata ai casi di confisca di alimenti, iscrivendosi nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell'articolo 86-*bis* (beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni delitti) o per finalità sociali e assistenziali ex articolo 86-*ter* (beni immobili utilizzati per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). In tal senso, è introdotto l'articolo 86-*quater* per consentire (comma 1) la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati - purché idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti – in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato (ad esempio in caso di contraffazione degli stessi), ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Ciò costituisce elemento distintivo rispetto alla disposizione in tema di devoluzione ad enti, senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, di prodotti alimentari confiscati di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, introdotta con l'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". Analogamente alla previsione del comma 1 dell'articolo 86-*quater*, il comma 2 del medesimo articolo consente l'assegnazione di alimenti idonei al consumo animale in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati per destinarli all'alimentazione di quest'ultimi. Infine, il comma 3 stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale, così attraendo la condotta di specie nella ipotesi di reato di malversazione a danno dello Stato, inscritta tra i delitti contro la pubblica amministrazione e sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Il comma 2, lettera *b*) interviene, in senso modificativo, sul primo comma dell'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con l'inserimento di una causa di non ripetibilità di analisi in ragione della particolare natura del campione (deperibile o modificabile) o dalla quantità dello stesso, stabilendo che debba essere dato preventivo avviso all'interessato del compimento di analisi di campioni non solo per quelle dove non è prevista revisione, ma anche nel caso in cui la ripetizione

delle analisi non sia possibile a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione. Trattasi di una disposizione a tutela dell'interessato che viene messo nella condizione non solo di partecipare in prima persona alla prova peritale, ma soprattutto di potersi avvalere della consulenza di un tecnico, oltre a poter esercitare, direttamente o per il tramite della persona eventualmente da lui designata o del suo consulente tecnico, i poteri previsti dall'articolo 230 c.p.p., come il proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve di cui si deve dare conto nella relazione.

Il comma 2, lettera c) aggiunge all'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 il comma 3-bis inteso a stabilire che, qualora vi sia la necessità di effettuare analisi su campioni utilizzando tecniche diverse da quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 c.p.p. che consente al giudice, quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, di assumerla - sentite le parti sulle modalità di assunzione - se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

Modifica l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale"*, in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito tale speciale strumento investigativo, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-septies c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) e 517-novies c.p. (*Agropirateria*). Detta modifica si pone in linea e continuità a quanto già operato relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 517-quater c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*), ammessa nel novero dei reati per i quali sono spendibili operazioni sotto copertura in virtù dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 2023. n. 206 recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"*.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

Modifica l'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*, estendendo con la lettera a) la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anche ai delitti di frode agroalimentare di cui agli articoli 517-sexies c.p. (*Frode alimentare*), 517-septies c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) e 517-novies c.p. (*Agropirateria*).

Conseguentemente, con la lettera b) si apportano le correlate modifiche nella rubrica dell'articolo in parola.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

Esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 (*Finanziamento agli investimenti*) della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Più nel dettaglio, la lettera a) del presente articolo modifica il comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevedendo che la tutela penale ivi contemplata ex articolo 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) si applichi a tutti i prodotti diversi dai prodotti e dalle sostanze alimentari, stante l'istituzione della nuova fattispecie ex articolo 517-septies c.p. specificatamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci.

La lettera b) del presente articolo elimina dal comma 49-bis dell'articolo 4 della predetta legge n. 350/2003 la definizione di "effettiva origine" riferita ai prodotti alimentari, stante l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione italiana in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 6 (*Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*)

Interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.297 recante “*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*”, nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse, in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecunaria nella misura fissa di “*euro cinquantamila*” anziché “*da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro*”.

In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui “*L’ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecunaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione.*” Si provvede, pertanto, a modificare, in ottemperanza alla presente pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, ma anche di tutte le altre norme del decreto legislativo n. 297/2004 che contemplano una sanzione pecunaria fissa, ed esattamente:

- a) l’articolo 2, comma 6 (riguardo all’uso, da parte di soggetti non autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella pubblicità e nell’informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta);
- c) l’articolo 4, comma 1 (relativo alle inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall’Autorità competente in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari) e comma 2 (relativo alle attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell’esplicitamento dell’attività di controllo autorizzata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo);
- d) l’articolo 5, comma 1 (relativo all’uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un’organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto) e comma 2 (relativo allo svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo);
- e) l’articolo 6, comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto) e comma 2 (relativo alle condotte discriminatorie poste in essere dai Consorzi di tutela tra i soggetti associati);
- f) l’articolo 7, comma 1 (riguardo al mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell’ICQRF delle inibizioni all’uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecunaria).

Con l’occasione, si interviene, altresì, per una ridefinizione degli articoli 9, 10 e 11, inserendo (lettera b)) la previsione di cui all’attuale comma 2 dell’articolo 11 come nuovo comma 4-bis dell’articolo 3 ed accorpando le disposizioni di cui agli attuali articoli 9, 10 e 11, comma 1, nel nuovo articolo 9 per come riformulato (lettera g)).

La lettera h), nel sostituire l’attuale articolo 10, inserisce una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981.

In conseguenza delle modifiche apportate, l’articolo 11 è abrogato (lettera i)).

Articolo 7 (*Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità*)

Sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, intervenendo sulle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, aumentandone l'entità e fissandola da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro (comma 1). L'introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime. Tali sanzioni sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, mentre sono ridotte di un terzo in caso di microimprese (comma 2). L'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso (comma 3). L'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie.

Articolo 8 (*Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza*)

Apporta modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”*, intervenendo – inasprendole – sulle misure sanzionatorie delle disposizioni afferenti a:

- a) pratiche leali di informazione ex articolo 3, comma 1;
- b) denominazione dell'alimento ex articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4;
- c) elenco degli ingredienti ex articolo 9, commi 1, 2 e 3;
- d) indicazione del paese di origine o luogo di provenienza ex articolo 13, commi 1 e 2.

Anche in questi casi, il meccanismo sanzionatorio prevede, in relazione alle diverse fattispecie, la determinazione di un minimo ed un massimo della sanzione, quest'ultimo, parametrato, in alternativa (per la maggior parte delle ipotesi oggetto d'intervento) ad una percentuale del fatturato, così da realizzare, per effetto della norma, un'effettiva deterrenza nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato, con fissazione, comunque, di un limite alla stessa sanzione. Infine, la lettera e) aggiunge all'articolo 27 il nuovo comma 5-bis che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga disposizione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

Articolo 9 (*Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari*)

Modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, inserendo un nuovo Capo II-bis dedicato alla violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, sotto cui sussumere l'articolo 7-bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, consistenti nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di latte e delle

denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate. Si intende così contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308/2013, a differenza di come invece già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli. Le condotte punite con il nuovo articolo 7-bis sono ampie e comprendono la preparazione, la produzione, il confezionamento, la detenzione, la vendita, l'immissione in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o il pubblicizzare con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano quelle di latte o di prodotti lattiero-caseari. Oltre alla sanzione pecuniaria da 4.000 a 32.000 euro ovvero nella misura del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 32.000 euro (sempre ai fini di assicurare l'efficacia della norma, in termini di deterrenza, nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato), con una sanzione massima, comunque, applicabile di 100.000 euro, è prevista anche la sanzione accessoria del sequestro della merce (comma 1). Coerentemente all'azione di efficace contrasto che si intende perseguire con la presente norma, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (comma 2).

Articolo 10 (*Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52*)

Si pone in continuità con l'articolo 10-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha apportato alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulle sanzioni in materia di riproduzione animale.

In particolare, la presente disposizione restituisce coerenza al nuovo quadro sanzionatorio di specie, eliminando dal comma 6 del predetto articolo 12 il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, afferente alla medesima materia, e sostituendolo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione.

Articolo 11 (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*)

Interviene, in senso modificativo, sull'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tracciabilità della filiera bufalina. In particolare:

- a) sostituisce la rubrica dell'articolo in parola, ponendo l'accento sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina;
- b) inserisce il comma 01 che istituisce la nuova piattaforma di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati, in sostituzione di quella attualmente in uso (istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 settembre 2014) per eliminarne le criticità insorte, soprattutto riguardo alle tempistiche e alle procedure di inserimento dei dati d'interesse. Il nuovo sistema informatico renderà i dati disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli, così da evitare qualsivoglia forma di eventuale elusione e/o aggiramento dell'obbligo di inserimento da parte degli operatori del settore tenuti a tale adempimento, al fine ultimo di assicurare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala;
- c) fa espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138 riguardo al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina;

- d) sostituisce il comma 2 con la previsione dettata in coerenza all'istituzione della nuova piattaforma ex comma 01 per le cui modalità e tempi di inserimento dei relativi dati si rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data in vigore della presente disposizione e dalla cui data sono trasferiti quanto ad oggi popola la piattaforma informatica in uso, con conseguente cessazione dell'operatività di quest'ultima;
- e) elimina al comma 3 il riferimento al comma 2, sempre in coerenza con la nuova disposizione di cui al comma 01;
- f) modifica il comma 4, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per la violazione delle disposizioni afferenti alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP (che impongono che essa avvenga in uno spazio dove è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della mozzarella di bufala campana DOP) con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con imposizione, comunque, di un limite massimo della sanzione pari a 150.000 euro. Introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime;
- g) inserisce il comma 4-bis che dispone l'aumento delle sanzioni di cui al comma 4 fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, nonché la riduzione di un terzo in caso di microimprese;
- h) sostituisce il comma 5 con un inasprimento delle sanzioni irrogabili per inadempimento degli obblighi di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 01, ma con applicazione di una riduzione del 50% delle nuove misure afflittive nel caso in cui il ritardo di registrazione non sia superiore a tre giorni;
- i) sostituisce il comma 5-bis in modo da escludere, in caso di primo accertamento delle violazioni di cui ai commi 01, 1 e 2, il ricorso alla diffida ex articolo 1, comma 3, e l'ammissione al pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge n. 689/1981. In merito, la norma vigente non consente, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'applicabilità della diffida, ma fa salva l'ammissione al pagamento in misura ridotta. La nuova formulazione del comma 5-bis, invece, oltre ad includere, per coerenza ed allineamento alle modifiche apportate al presente articolo 4, le violazioni agli obblighi di registrazione sulla nuova piattaforma di cui al comma 01, realizza un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in quanto esclude, in qualunque ipotesi, la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- l) introduce il comma 5-ter così da disporre che l'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto sia parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso.

Articolo 12 (Piano straordinario di controllo nazionale)

Prevede al comma 1, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nonché di quelle sovrintendenti la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, comprese le disposizioni afferenti al divieto di uso di latte in polvere nei relativi processi produttivi, l'adozione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano straordinario di controllo nazionale diretto a tutti gli operatori del settore coinvolti. Trattasi di uno strumento programmatico che si colloca nell'ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi secondo le modalità operative di svolgimento dettate dal regolamento (UE) n. 2017/625 in

tema di controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti, cui il comma 1 fa espresso rinvio.

Detto piano, al comma 2, è incentrato sul verificare la coerenza tra la quantità di latte o di cagliata di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia e la quantità di mozzarella di bufala campana DOP e di mozzarella di latte di bufala generica prodotta, secondo indici di resa afferenti alla fase di trasformazione del latte di bufala in mozzarella; a ciò si aggiungono gli accertamenti sull'adeguatezza delle strutture produttive.

L'obiettivo perseguito è quello di garantire il consumatore nell'acquisto di prodotti della filiera lattiero casearia effettivamente corrispondenti alla denominazione attribuita in fase di commercializzazione in quanto conforme alle caratteristiche e ai criteri e modalità di produzione stabiliti *ex lege*.

L'attuazione del piano in parola è soddisfatta da specifiche risorse disponibili mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3).

Articolo 13 (Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

Inserisce nella legge n. 689/1981, recante modifiche al sistema penale, l'articolo 18-bis che introduce il ricorso al blocco ufficiale temporaneo anche per i prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione quale misura da adottarsi a cura dell'organo accertatore in sede di controllo nel caso si rilevino violazioni documentali di carattere formale, in assenza di rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. In tal caso, l'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune, affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare (OSA) destinatario del controllo (comma 1). Tale provvedimento è finalizzato a consentire al soggetto sottoposto a controllo, nel termine di dieci giorni dall'adozione, di trasmettere la corretta documentazione (comma 2), con conseguente svincolo dei prodotti e dei mezzi - in caso di idoneità della documentazione prodotta a sanare la violazione contestata - oppure conversione del blocco in sequestro amministrativo - qualora la documentazione necessaria non sia inviata nel termine prescritto o la stessa risulti inidonea - (comma 3).

Il blocco ufficiale temporaneo, all'attualità, è incardinato nel decreto legislativo n. 27/2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario quale strumento spendibile in via esclusiva dalle Autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità ad adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario. L'esigenza sottesa è quella di consentire il ricorso a tale strumento anche nei casi di violazioni della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così assicurando la piena operatività d'intervento della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale (Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, ICQRF, Capitanerie di porto ecc). In questo modo, si consentirebbe di bloccare temporaneamente, nel corso dell'attività di controllo, il prodotto o i mezzi di produzione oggetto di accertamento qualora privi di documentazione utile a giustificare la liceità (ad esempio, carenza di tracciabilità) e quindi di sottoporre gli stessi a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere al sequestro amministrativo *ex legge* n. 689/1981. Andrebbe così a realizzarsi un alleggerimento procedurale in quanto si eviterebbe di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente. Il tempo concesso per la produzione della documentazione (10 giorni) consente all'organo accertatore di valutare la correttezza delle informazioni e quindi la liceità del prodotto che, se verificata, comporterà la restituzione in disponibilità del prodotto all'OSA., senza ulteriori aggravi per la Pubblica Amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo verrà convertito in sequestro amministrativo.

Articolo 14 (Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

Istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e composta da organi di vertice, aventi specifica competenza funzionale in materia, dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 1).

E' consentita la partecipazione, su invito, dei rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, quali portatori di specifiche competenze in relazione alle tematiche affrontate (comma 2).

Per l'organizzazione dei lavori, si rimanda ad apposito provvedimento da adottarsi con delibera della Cabina di regia entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (comma 3).

I compiti della Cabina di regia si sostanziano nel promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo al fine di incrementare l'efficacia delle attività ispettive volte alla prevenzione e repressione delle frodi, nel promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali, nonché nella redazione annuale del Piano Operativo dei Controlli agroalimentari per l'individuazione delle prioritarie azioni coordinate di controllo (comma 4).

Per la partecipazione dei componenti della Cabina di regia è esclusa la corresponsione di alcun emolumento (comma 5).

Articolo 15 (Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)

Interviene sul decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", apportando con la lettera a) alcune modifiche all'articolo 6, comma 3 in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola – CAA, ed esattamente:

- 1) al primo periodo, nell'ambito della descrizione delle funzioni attribuita ai CAA, si apporta la sostituzione del termine "istituiti" con il più corretto "costituiti";
- 2) dopo il primo periodo, in cui vengono elencati i soggetti costitutivi dei CAA nella forma di società di capitali (organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni, associazioni dei produttori e dei lavoratori, associazioni di liberi professionisti ed enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali) è aggiunto un altro periodo nel quale si specifica che tali soggetti non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un Centro di assistenza agricola abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso Centro autorizzato di assistenza agricola – CAA cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni. In questo modo, si intende garantire la massima trasparenza ed efficienza del sistema dei CCA sui quali le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, secondo un piano almeno annuale di controlli a campione e le cui risultanze sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste-

Con la lettera b) è inserito il nuovo articolo 6-bis che prevede misure sanzionatorie a carico dei CAA in caso di violazione del divieto di ricevere alcuna forma di remunerazione diretta da parte delle imprese agricole cui presta assistenza (comma 1), nonché di prestazione di assistenza ad imprese

agricole con sede legale fuori dal proprio ambito territoriale di operatività (comma 2), rinviando alle modalità applicative di cui alla legge 689/81 e individuando AGEA quale autorità competente a ricevere il rapporto e prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzione (comma 3).

Articolo 16 (*Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238*)

Interviene sull'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, al fine di risolvere e scoraggiare una forma di inadempimento che si realizza nella pratica corrente. Accade di frequente, invero, che taluni produttori di prodotti vitivinicoli a denominazione protetta non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versino le tariffe dovute in favore degli organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta.

Infatti, la sequenza procedimentale, normativamente prevista, fa sì che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge 689/81 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta. Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a fregiarsi della denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato concorrenziale con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che utilizzano la denominazione.

Per ovviare a ciò, si attribuisce all'amministrazione, con la nuova previsione introdotta, il potere di inibire al produttore l'utilizzo della denominazione, in via preventiva e cautelare (già al momento dell'avvio del procedimento sanzionatorio e laddove non vi sia un principio di prova liquida o altra allegazione equivalente). L'inibizione temporanea viene confermata all'esito del procedimento per mezzo della sanzione finale, laddove il produttore risulti poi effettivamente e definitivamente inadempiente al pagamento del dovuto in favore dell'organismo di certificazione.

Articolo 17 (*Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4*)

Interviene sul decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

La lettura del testo vigente, invero, determina difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, a svantaggio della corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative.

Inoltre, l'attuale sistema punti per infrazioni gravi non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Attraverso le modifiche apportate con il presente articolo, pertanto, si intende effettuare un riordino delle disposizioni in materia, armonizzando, in particolare, le condotte illecite con le relative sanzioni per una maggiore comprensione ed agile applicazione della disciplina di specie.

Allo stesso tempo, lo schema in esame vuole rendere il sistema sanzionatorio della pesca marittima più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Nello specifico, la lettera *a*) sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico comma le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità (articolo 10, comma 1, lettera *a*). L'articolo 10, così riformulato, individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 7). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *b*) sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *b*), *c*), e *d*), tutte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. L'articolo 11, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 8 e 10). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*) e 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *c*) sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *e*), *f*), e *g*), tutte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti. L'articolo 12, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1 e 3-bis) e - trattandosi nell'ipotesi di cui al comma 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 9). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati (comma 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *h*), *i*), e *n*), tutte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi

ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 2 e 3). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a*, *b* e *c*, e 2, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da posta derivanti o ferrettare non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione, in tal modo riproducendo, sostanzialmente, l'attuale previsione dell'articolo 12, comma 2, ma individuandola, più correttamente, nell'ambito delle sanzioni principali e non più annoverandola, erroneamente, nelle sanzioni amministrative accessorie. Con riferimento alla durata della sospensione della licenza, che il vigente articolo 12, comma 2, prevede per un periodo da tre mesi a sei mesi e ora prevista per un periodo fisso di tre mesi si è introdotta la predetta modifica al fine di eliminare la discrezionalità amministrativa nel provvedimento che determina l'effettivo periodo di sospensione al fine di uniformare i provvedimenti a livello nazionale e, conseguentemente eliminando o comunque riducendo sensibilmente le ipotesi di ricorso e quindi di contenzioso.

La lettera *e*) inserisce al decreto legislativo n. 4/2012 i seguenti articoli:

articolo 13-*bis* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *l*, *m*, *o*, *p* e *aa*), interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1, 2 e 3) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 1 e 15). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 3, secondo periodo, e 4, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista;

articolo 13-*ter* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *q*, *r* e *v*), in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 2, 3, e 4, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 13 e 14). Si evidenzia tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-*ter*, oltre a quelle già previste dall'attuale articolo 10, comma 1, lettera *q*) e qui riprodotte alle lettere *a* e *b*), è inserita alla lettera *c*) una nuova fattispecie al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

articolo 13-*quater* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *s*) e *t*), afferenti al regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 1 e 2, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 4 e 12);

articolo 13-*quinquies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *u*), in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1);

articolo 13-*sexies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *z*), relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, il limite minimo da 750 a 1.000 euro e il limite massimo da 4.500 a 6.000 euro per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;

articolo 13-*septies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6, tutte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 5. Il nuovo articolo individua ai commi 6 e 7, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 5 e 6) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 5). Si specifica che la disposizione di cui al vigente articolo 11, comma 5-*bis*, è stata trasfusa – secondo una formulazione più dinamica interessante le specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, al tonno rosso (non più attratto in quest'ultimi) e al pesce spada, così da consentire l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela - nel nuovo articolo 13-*decies*, comma 7, attraverso il richiamo ivi contenuto, per l'aumento della sanzione di un terzo, all'articolo 13-*septies*, comma 6; mentre, il nuovo articolo 13-*septies* non riproduce il riferimento al predetto comma 5-*bis* di cui al vigente articolo 11, comma 6, in quanto esso, già nella formulazione di quest'ultimo, risulta non necessario nell'economia della disposizione di specie. Riguardo ai punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca, si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso ivi indicato (comma 9), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, al comma 4 è riprodotta la previsione di cui all'attuale articolo 10, comma 5 (che fa salvi gli obblighi di comunicazione in caso di cattura accidentale o accessoria con irrogazione, in caso di inottemperanza, della medesima sanzione, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro, prevista dall'attuale articolo 11, comma 1,), mentre al comma 8 è riportata la disposizione di cui all'attuale articolo 11, comma 7 (che esclude l'applicazione della sanzione in caso di cattura accessoria o accidentale realizzata con attrezzi conformi autorizzati dalla licenza di pesca);

articolo 13-*octies* che riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme di cui all'attuale articolo 11, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento (comma 3, lettera *a*, e comma 5) al tonno rosso in quanto specie la cui pesca necessita di un'espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricoprendere nel campo di applicazione della stessa norma anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

articolo 13-*novies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12, commi 1, 3, 4 e 5, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 4. Al comma 1, la lettera *a*), si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b*) del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore ex articolo 16 della legge n. 689/81. Si evidenzia, altresì, che al comma 2, nel riprodurre la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del testo vigente, si è preferito fare un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricoprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

articolo 13-*decies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), sulla non applicabilità (con l'eccezione dell'articolo 13-*sexies* in materia di tracciabilità) delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura (attuale articolo 10, comma 7), sulla responsabilità dell'armatore (attuale articolo 11, comma 14) e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta (attuale articolo 11, comma 1, secondo periodo). Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale l'autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/81 in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecunaria in misura ridotta pari al 30%, così come già previsto dall'articolo 202 del codice della strada e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di controlli sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*) – non più attratto in quest'ultimi - e pesce spada (*Xiphias gladius*), secondo quindi una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 4/2012, sostituendo il comma 2 e modificando il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate con le precedenti lettere del presente

articolo 17 in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità.

La lettera *g*) modifica l'articolo 19, comma 2, in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.

La lettera *h*) modifica l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2012, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziandosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.

La lettera *i*), in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4/2012, sopprime all'Allegato I (punti assegnati in caso di infrazioni gravi) i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, mantenendo, quindi, in vigore solo i numeri 6 e 11, in quanto quest'ultimi afferenti alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, rispettivamente lettere *e*) ed *a*), costituenti infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per come riformulato, e per le quali – a differenza delle ipotesi riportate agli altri numeri oggetto di abrogazione – i pertinenti punti da applicare in caso di violazione sono inseriti nella relativa disposizione.

Articolo 18 (*Clausola di invarianza finanziaria*)

Contiene specificatamente la clausola di invarianza finanziaria, stante che le disposizioni del presente provvedimento normativo hanno carattere ordinamentale, senza conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge individua appositi strumenti atti a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare che si manifestano attraverso condotte illecite poste in essere anche in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa. Interviene, altresì, sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare, nell'ottica di assicurare la più ampia tutela del consumatore e di garantire la concorrenza e trasparenza del mercato in un settore, come quello alimentare, caratterizzato da fenomeni crescenti di contraffazione e frode perpetrati anche dalla criminalità organizzata in ragione dell'altra redditività delle attività illecite di specie.

Il Titolo I, dedicato alle sanzioni penali, modifica con il Capo I alcuni articoli del codice penale così da ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa, con l'istituzione di nuove fattispecie delittuose che ricoprendono attività illecite attualmente non punibili o punibili solo grazie a interpretazioni giurisprudenziali estensive, sia sul piano edittale. Conseguentemente, sono apportate le modifiche necessarie ad armonizzare, alla riforma dei reati agroalimentari così realizzata, il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie nonché altre pertinenti disposizioni della normativa vigente.

Il Titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, al Capo I interviene in senso modificativo sulla disciplina sanzionatoria vigente in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari nonché in materia di rintracciabilità.

Il Capo II, analogamente, modifica le disposizioni sulle sanzioni in caso di violazioni in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti ai consumatori e in materia di denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, oltre ad inserire in finale una norma correttiva che restituisce coerenza al recente quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale.

Il Capo III interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell'ottica di realizzare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e trasparenza del relativo settore di mercato attraverso l'istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati e con la previsione di un Piano straordinario di controlli nazionali per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione. Il Capo IV introduce, quale vincolo cautelare a durata predeterminata, il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione in caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa; a ciò si aggiunge, nell'ottica di voler incrementare, in termini di efficacia, il settore dei controlli volti alla prevenzione e repressione delle frodi e delle pratiche sleali, l'istituzione della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.

Il Capo V opera un riassetto della normativa vigente sul regime sanzionatorio in materia di pesca marittima al fine di restituirgli organicità e fruibilità da parte degli operatori del settore a fronte dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi di carattere emendativo, nonché di renderlo maggiormente efficace, proporzionato e dissuasivo nel contrasto di certi fenomeni di illegalità perpetrati in danno di interessi pubblici rilevanti, come la conservazione delle risorse biologiche marine e, in definitiva, la stessa sicurezza alimentare.

Il Titolo III, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Lo schema di disegno di legge si compone di 18 articoli, tutti a carattere ordinamentale ad eccezione degli articoli 11 (limitatamente all'istituzione di un'unica piattaforma afferente alle movimentazioni del latte di bufala e suoi derivati), 12 (sull'attivazione di un piano straordinario di controllo nazionale per il settore lattiero caseario e sulla tracciabilità del latte bufalino e la produzione di mozzarella di bufala campana DOP) e 14 (istitutivo della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare in forma di maggior contrasto alle frodi) rispetto cui, però, non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi in quanto relativamente agli articoli 11 e 12 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre nessun emolumento è riconosciuto ai componenti della Cabina di regia ex articolo 14, comma 5.

Di seguito si illustrano i singoli articoli nel loro contenuto e per i pertinenti aspetti finanziari.

Articolo 1 (*Modifiche al codice penale e tutela del commercio di prodotti alimentari*)

Apporta alcune modifiche al codice penale in ordine al sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di includere attività illecite attualmente non punibili - che sul piano edittale. Trattasi di disposizioni volte a realizzare la più ampia tutela della qualità e dell'autenticità dei prodotti agroalimentari che rappresenta, a sua volta, uno dei principali obbiettivi della politica agroalimentare italiana, considerato il primato dell'Italia in ambito europeo quanto a numero di prodotti a marchio registrato, soggetti a molteplici e sempre più sofisticati tentativi di contraffazione.

Il comma 1, la lettera *a*) interviene sulla rubrica del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, inserendo il richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla riforma dei reati di frode.

Il comma 1, lettera *b*) contiene le abrogazioni conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari realizzata con il presente provvedimento, ed esattamente gli articoli 516 c.p. (*Vendita di sostanze non genuine come genuine*) e 517-bis c.p. (*Circostanza aggravante*, relativamente ai reati di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Il comma 1, lettera *c*) istituisce il nuovo Capo II-bis, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ove sono inseriti i delitti di cui agli articoli 517-quater c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*), 517-sexies c.p. (*Frode alimentare*), 517-septies c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) e 517-novies c.p. (*Agropirateria*), oltre a nuove disposizioni con l'articolo 517-octies c.p. in ordine alle circostanze aggravanti applicabili relativamente ai reati di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies c.p..

Il comma 1, lettera *d*) interviene sul capo II-bis, apportando al punto 1) una serie di modifiche all'articolo 517-quater c.p. relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari che integra un'ipotesi specifica di reato per la cui sussistenza non è richiesto che l'origine sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ex articolo 11 del decreto legislativo n. 30/2005 (Cass. pen. Sez. III, sent. n.28354/2016) e che è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio di denominazione di origine controllata (DOC) o di indicazione geografica protetta (IGP), ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto (cfr., Cass. pen. Sez. III, sent. n. 49889/2019); la punibilità del reato di specie è comunque condizionata dal mancato rispetto della normativa posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Nello specifico, il punto 1) relativamente all'articolo 517-quater c.p.:



- 1.1) inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, stabilendo la pena della reclusione da 1 a 4 anni (in luogo dell'attuale previsione fino 2 anni) e della multa da euro 10.000 a euro 50.000 (in luogo dell'attuale misura fino a euro 20.000);
- 1.2) riformula il secondo comma, ampliando l'ambito applicativo della norma con l'inserimento di condotte antecedenti alla vendita e o comunque all'immissione in commercio, anticipando in questo modo la tutela del consumatore prima ancora che l'offesa si concretizzi in un atto di vendita al fine di evitarne il suo perfezionamento. Trattasi di condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato attraverso la specifica che l'introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale e colpendo, altresì, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto, la detenzione per la vendita e l'offerta di prodotti agroalimentari con denominazione di origine o indicazione geografica della cui contraffazione o alterazione si abbia consapevolezza, ad ulteriore rafforzamento dell'elemento soggettivo del dolo specifico identificato nella finalità di trarne profitto;
- 1.3) abroga il terzo comma (sull'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente ex articolo 474-bis c.p., della circostanza aggravante concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ex articolo 474-ter c.p. e della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio ovvero della revoca della licenza/autorizzazione commerciale ex articolo 517-bis c.p.) in ragione dell'introduzione di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti ed attenuanti;
- 1.4) modifica la rubrica sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, l'attuale dicitura *"indicazioni geografiche o denominazioni di origine"* con *"segni di indicazione geografica e di denominazione protetta"*;

Il comma 1, lettera d), al punto 2) introduce i nuovi reati di cui agli articoli 517-sexies c.p. (*Frode alimentare*), 517-septies c.p. (*Comercio di alimenti con segni mendaci*) e 517-novies c.p. (*Agropirateria*), oltre a prevedere per i primi due con l'inserimento dell'articolo 517-octies c.p. le relative circostanze aggravanti. Più specificatamente:

- l'articolo 517-sexies c.p. (*Frode alimentare*) sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione da parte della presente riforma in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio. Rispetto a quest'ultima fattispecie, il nuovo reato prevede pene più severe (reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 4.000 a 10.000 euro, a fronte della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 1.032 ex articolo 516 c.p.), oltre a punire tutte le attività aventi ad oggetto alimenti non genuini o che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. così anticipando la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale (di vendita o comunque di immissione in commercio cui si limita l'articolo 516 c.p.) e volendo tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il delitto in parola trova un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-septies c.p. ed assume il ruolo di figura sussidiaria destinata ad essere esclusa ogni qual volta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-septies c.p.) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-quater c.p.), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Esso si configura come un'ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'articolo 515 c.p. perché applicabile ai soli alimenti e riferibile ad ogni attività, estendendosi a condotte prodromiche alla consegna vera e propria che prescindono



dalla fase di negoziazione e che afferiscono, pertanto, a fasi antecedenti a quella meramente commerciale di vendita o comunque di immissione in commercio. Sul piano soggettivo, si richiede per la configurabilità del reato la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto dalla condotta criminosa, ulteriormente rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, per origine, provenienza, qualità o quantità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

- l'articolo 517-*septies* c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) reprime un particolare tipo di frode che si sostanzia nell'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli, ad oggi punita solo in parte attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). Al fine di colmare, giustappunto, uno specifico vuoto normativo in tal senso ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento, si vuole introdurre una specifica ipotesi delittuosa che investe chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, utilizzando segni o indicazioni falsi o ingannevoli idonei a trarre in inganno il consumatore. Quanto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato, si richiede la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto accompagnato dalla consapevolezza circa la falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, necessari per qualificare l'utilizzo di detti segni distintivi idonei ad ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività funzionale all'immissione in commercio. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro;
- l'articolo 517-*octies* c.p. (*Circostanze aggravanti*) prevede per i reati introdotti con gli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. la pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, riproducendo in tal modo la previsione di cui all'articolo 517-*bis* c.p. (abrogato con il presente provvedimento). Inoltre, detta delle nuove circostanze aggravanti ad effetto comune che determinano un aumento della pena non superiore ad un terzo; il concorso di due o più di esse, invece, comporta un aumento della pena da un terzo alla metà;
- l'articolo 517-*novies* istituisce al primo comma il reato di agropirateria, volto a colpire quei casi di impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare ponendo così l'accento, quali elementi caratterizzanti la nuova fattispecie delittuosa, sull'aver agito con più operazioni e sull'organizzazione di mezzi o attività nella commissione di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari di cui agli articoli 517-*quater* c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*), 517-*sexies* c.p. (*Frode alimentare*) e 517-*septies* c.p. (*Commercio di alimenti con segni mendaci*). Si configura come un autonomo titolo di reato a dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto, volto a coprire quei casi in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso ex articoli 416 e 416-*bis* c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari. Sul piano sanzionatorio, sono previsti limiti edittali diversi in relazione ai fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. (reclusione da 1 a 4 anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) oppure a quelli più gravi di cui all'articolo 517-*quater* c.p. (puniti più severamente con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro). Il secondo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.. Il terzo comma prevede quale pena accessoria, oltre all'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese ex articolo 32-*bis* c.p., il divieto di porre in essere qualsiasi



attività/condotta/iniziativa di carattere fondamentalmente promozionale, svolta anche per interposta persona fisica o giuridica, dei prodotti alimentari oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio. Il quarto comma introduce un'ipotesi di confisca per sproporzione, ancorata all'ipotesi di recidiva specifica nello stesso reato di agropirateria o nell'associazione per delinquere o di stampo mafioso diretta alla commissione di più delitti contro il patrimonio agroalimentare. Il comma 5 configura la circostanza attenuante ad effetto speciale invocabile in caso di collaborazione con l'autorità di controllo che riproduce, sostanzialmente, quella prevista dall'articolo 517-*quinquies* c.p. (abrogato con il presente disegno di legge).

Il comma 1, lettera *d*), al punto 3) estende la circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) prevista dall'articolo 517-*quinquies* c.p. in caso di collaborazione del colpevole alle nuove fattispecie delittuose introdotte con il presente disegno di legge ex articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p., per uniformità di trattamento e per coerenza ed affinità rispetto alle ipotesi di reato interessate dalla vigente previsione normativa di specie.

Il comma 1, lettera *e*) interviene sul capo III, modificando al punto 1) l'articolo 518 c.p. che prevede per alcuni specifici delitti contenuti nei capi I e II del titolo VIII del codice penale la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, per estenderla ai reati di contraffazione dei segni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.), agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), nonché all'associazione per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal capo II-*bis*.

Il comma 1, lettera *e*), al punto 2) introduce, al capo III del titolo VIII del codice penale dedicato alle pene accessorie comuni ai capi precedenti, i nuovi articoli 518.1, in materia di sanzioni interdittive o sospensive, e 518.2, in materia di confisca obbligatoria o per equivalente. Più specificatamente:

- l'articolo 518.1 c.p. (*Ulteriori pene accessorie*) al primo comma prevede l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni) da una professione o da un'arte di cui all'articolo 30 c.p. e del divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti o mutui agevolati di fonte pubblica per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Dette pene accessorie intervengono in caso di condanna per i reati di agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.) o di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui al capo II-*bis*. Il secondo comma prevede in relazione alle condanne per i suddetti delitti la possibilità per il giudice di disporre la chiusura temporanea (da 1 a 12 mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica e, se concorrono entrambe dette condizioni, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca di licenze, autorizzazioni o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono lo svolgimento dell'attività. Il terzo comma estende l'applicazione delle pene accessorie di cui al primo comma in caso di condanna per il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), purché ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.;
- l'articolo 518.2 c.p. (*Confisca obbligatoria e per equivalente*) stabilisce l'applicazione delle disposizioni sulla confisca penale obbligatoria (per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto) e per equivalente (per i beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato) di cui all'articolo 474-*bis* c.p. in caso di condanna per i reati di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-



septies c.p.) e agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), escludendo però che essa operi nei confronti del terzo estraneo al reato a salvaguardia del medesimo.

Il comma 1, lettera *e*), al punto 3) modifica la rubrica del Capo III del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, per dedicarla alle “*Disposizioni comuni ai capi precedenti*”. La modifica si rende necessaria in ragione dell’introduzione nel Capo III dei due nuovi articoli 518.1 e 518.2 c.p. da parte della lettera *h*) del presente articolo 1.

Il comma 2 interviene sull’articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, integrando l’elenco dei delitti per il quale è consentita la c.d. confisca allargata, intesa ad aggredire - con esclusione del nesso di pertinenzialità o di continenza tra le cose sequestrate ed il reato - l’intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell’accumulazione illecita in base ad una presunzione legale, quali denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionale al proprio reddito. Viene, così, aggiunta tra le fattispecie di reato suscettibili dell’applicazione della confisca allargata quella di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) previsti dall’articolo 1 del presente provvedimento. Tali delitti si aggiungono alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alle ipotesi ex articolo 517-*quater* c.p. in materia di contraffazione cui già si applica in caso di condanna la confisca allargata. Ulteriori ipotesi di confisca sono previste per il reato di agropirateria ex articolo 517-*novies*, comma 4, c.p. e all’articolo 518.2 c.p., entrambi introdotti dall’articolo 1 del presente disegno di legge.

All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvederà nell’ambito delle risors già previste allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 2 (*Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice*)

Apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari operata con il presente intervento normativo.

Il comma 1, lettera *a*) interviene sulla disciplina in materia di indagini relative ai reati agroalimentari, in particolare sull’articolo 246 c.p.p. inserendo il nuovo comma 2-*bis*, che, attraverso il rinvio all’articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all’ispezione senza darne avviso al difensore. La medesima disposizione richiama, altresì, nel compimento delle attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, il rispetto della vigente normativa di settore.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l’articolo 260 c.p.p. per consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido deterioramento - purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti – in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose o agli animali abbandonati. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa.



Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a*) del presente articolo in caso di confisca di prodotti alimentari.

Il comma 1, lettera *c*) interviene sull'articolo 266 c.p.p. concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, aggiungendo ai procedimenti cui esse sono consentite anche quelli relativi ai nuovi reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.. Non è inserito il reato più grave di agropirateria ex articolo 517-*novies* c.p. perché per esso già opera la disposizione di specie in virtù dell'articolo 266, comma 1, lettera *a*) c.p.p. in ragione dei limiti edittali di pena (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni). È, invece, eliminato il riferimento all'articolo 516 c.p. in quanto abrogato dal presente disegno di legge. Si rappresenta che la norma in esame è diretta a tutelare con stessi mezzi e strumenti i prodotti alimentari di origine italiana, garantendone la provenienza e la genuinità e contrastando le fattispecie illecite, qualsiasi esse siano, in ogni forma ed in eguale misura. Per tale motivazione si è reso necessario estendere anche ai reati di grave natura, previsti dagli introducendi articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p., l'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai fini dell'accertamento degli stessi, così da realizzare una tutela omogenea e completa. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, si segnala che le fattispecie di nuova introduzione conglobano nella loro previsione reati specifici indirizzati al settore alimentare, precedentemente assorbiti in reati di natura generale – per i quali era già ammesso il mezzo dell'intercettazione – che da questi vengono svincolati, nonché la fattispecie di cui all'articolo 516 c.p. che con il presente disegno di legge viene soppressa e ricompresa in quelle di nuova istituzione. Pertanto, il nuovo assetto normativo è tale da realizzare effetti compensativi sul piano economico, sottraendo previsioni oramai abrogate e sostituendole con quelle di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. qui introdotte le quali, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, lettera *a*) ripropone la previsione di cui al comma 1, lettera *b*) (dettata in materia di sequestro di alimenti) applicata ai casi di confisca di alimenti, iscrivendosi nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell'articolo 86-*bis* o per finalità sociali e assistenziali ex articolo 86-*ter*. La previsione di specie introduce l'articolo 86-*quater* per consentire, al comma 1, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere anche finanziario, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Al pari, sarà onere degli stessi provvederne, a loro cura e spese, al ritiro presso il custode, senza pertanto nessuna incombenza o iniziativa in termini di distribuzione, unitamente ai correlati effetti finanziari, a carico di quest'ultimo. In ogni caso, qualora trattasi di enti pubblici quali destinatari dei beni così devoluti, tali attività saranno svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci. Ciò costituisce elemento distintivo rispetto alla disposizione in tema di devoluzione ad enti, senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, di prodotti alimentari confiscati di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, introdotta con l'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". Analogamente alla previsione del comma 1 dell'articolo 86-*quater*, il comma 2 del medesimo articolo consente l'assegnazione di alimenti idonei al consumo animale in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati per destinarli



all'alimentazione di quest'ultimi. Infine, il comma 3 stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale (malversazione di erogazioni pubbliche).

Il comma 2, lettera *b*) interviene, in senso modificativo, sul primo comma dell'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con l'inserimento di una causa di non ripetibilità di analisi in ragione della particolare natura o del quantitativo del campione, stabilendo che debba essere dato preventivo avviso all'interessato del compimento di analisi di campioni non solo per quelle dove non è prevista revisione, ma anche nel caso in cui la ripetizione delle analisi non sia possibile a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione. Trattasi di una disposizione a tutela dell'interessato che viene messo nella condizione di partecipare in prima persona alla prova peritale, nonché di potersi avvalere di una persona da lui designata o della consulenza di un tecnico, anche al fine di esercitare i poteri previsti dall'articolo 230 c.p.p. come il proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve di cui tenere conto in sede di relazione.

Il comma 2, lettera *c*) aggiunge all'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 il comma 3-bis inteso a stabilire che, qualora vi sia la necessità di effettuare analisi su campioni utilizzando tecniche diverse da quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 c.p.p. che consente al giudice di assumere una prova non disciplinata dalla legge se essa permette l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.

All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

Articolo 3 (*Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146*)

Modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito tale speciale strumento investigativo, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-septies e 517-novies c.p.. Ciò in coerenza a quanto già effettuato in ordine all'ipotesi di cui all'articolo 517-quater c.p. inserita in detto elenco in virtù della modifica operata con l'articolo 55 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"*. Il ricorso a tale strumento investigativo per le nuove ipotesi di reato, introdotte in aggiunta a quelle già ammesse, costituisce un'eventualità che si colloca nell'ambito della previsione di cui al vigente articolo 9 che ne consente il compimento da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria degli organi ivi indicati e le cui attività saranno, pertanto, svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci.

Articolo 4 (*Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99*)

Modifica l'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, estendendo con la lettera *a*) la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anche ai delitti di frode agroalimentare di cui agli articoli 517-sexies, 517-septies e 517-novies c.p.. Conseguentemente, con la lettera *b*) si apportano le correlate modifiche nella rubrica dell'articolo in parola.

Articolo 5 (*Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*)

Esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Più nel dettaglio, la lettera *a*) del presente articolo modifica il comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevedendo che la tutela penale ex articolo 517 c.p. si applichi a tutti i prodotti diversi



dai prodotti e dalle sostanze alimentari, stante l'istituzione della nuova fattispecie ex articolo 517-*septies* c.p. specificatamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci.

La lettera *b*) del presente articolo elimina dal comma 49-*bis* dell'articolo 4 della predetta legge n. 350/2003 la definizione di "effettiva origine" riferita ai prodotti alimentari, stante l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione italiana in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 6 (*Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*)

Interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.297 recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse, in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecunaria in misura fissa.

In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui "L'ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecunaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione." Si provvede, pertanto, a modificare, in ottemperanza alla presente pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, ma anche di tutte le altre norme del decreto legislativo n. 297/2004 che contemplano una sanzione pecunaria fissa, quali:

- a)* l'articolo 2, comma 6 (riguardo all'uso, da parte di soggetti non autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta);
- c)* l'articolo 4, comma 1 (relativo alle inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall'Autorità competente in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari) e comma 2 (relativo alle attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell'espletamento dell'attività di controllo autorizzata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo);
- d)* l'articolo 5, comma 1 (relativo all'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto) e comma 2 (relativo allo svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo);
- e)* l'articolo 6, comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto) e comma 2 (relativo alle condotte discriminatorie poste in essere dai Consorzi di tutela tra i soggetti associati);
- f)* l'articolo 7, comma 1 (riguardo al mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecunaria).



Con l'occasione, si interviene, altresì, per una ridefinizione degli articoli 9, 10 e 11, inserendo (lettera *b*) la previsione di cui all'attuale comma 2 dell'articolo 11 come nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 3 ed accorpando le disposizioni di cui agli attuali articoli 9, 10 e 11, comma 1, nel nuovo articolo 9 per come riformulato (lettera *g*).

La lettera *h*), nel sostituire l'attuale articolo 10, inserisce una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

In conseguenza delle modifiche apportate, l'articolo 11 è abrogato (lettera *i*).

Articolo 7 (*Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità*)

Sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, intervenendo sulle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, aumentandone l'entità e fissandola da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro (comma 1). L'introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime. Tali sanzioni sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, mentre sono ridotte di un terzo in caso di microimprese (comma 2). L'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso (comma 3). L'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie.

Articolo 8 (*Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza*)

Apporta modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»", intervenendo – inasprendole - sulle misure sanzionatorie delle disposizioni afferenti a:

- a)* pratiche leali di informazione ex articolo 3, comma 1;
- b)* denominazione dell'alimento ex articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4;
- c)* elenco degli ingredienti ex articolo 9, commi 1, 2 e 3;
- d)* indicazione del paese di origine o luogo di provenienza ex articolo 13, commi 1 e 2.

Anche in questi casi, il meccanismo sanzionatorio prevede, in relazione alle diverse fattispecie, la determinazione di un minimo ed un massimo della sanzione, quest'ultimo, parametrato, in alternativa (per la maggior parte delle ipotesi oggetto d'intervento) ad una percentuale del fatturato, così da realizzare, per effetto della norma, un'effettiva deterrenza nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato, con fissazione, comunque, di un limite alla stessa sanzione.



Infine, la lettera *e*) aggiunge all'articolo 27 il nuovo comma 5-bis che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga disposizione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

Articolo 9 (*Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari*)

Modifica il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, inserendo un nuovo Capo II-bis dedicato alla violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, sotto cui sussudere l'articolo 7-bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, consistenti nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di latte e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate. Si intende così contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308/2013, a differenza di come invece già realizzato per l'inoservanza di altre disposizioni ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli. Le condotte punite con il nuovo articolo 7-bis sono ampie e comprendono la preparazione, la produzione, il confezionamento, la detenzione, la vendita, l'immissione in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o il pubblicizzare con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano quelle di latte o di prodotti lattiero-caseari. In via punitiva, oltre alla sanzione pecunaria da 4.000 a 32.000 euro ovvero nella misura del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 32.000 euro (sempre ai fini di assicurare l'efficacia della norma, in termini di deterrenza, nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato), con una sanzione massima, comunque, applicabile di 100.000 euro, è prevista anche la sanzione accessoria del sequestro della merce (comma 1); inoltre, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (comma 2).

Articolo 10 (*Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52*)

Si pone in continuità con l'articolo 10-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha apportato alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulle sanzioni in materia di riproduzione animale. In particolare, la presente disposizione restituisce coerenza al nuovo quadro sanzionatorio di specie, eliminando dal comma 6 del predetto articolo 12 il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, afferente alla medesima materia, e sostituendolo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione.

Articolo 11 (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*)

Interviene, in senso modificativo, sull'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di tracciabilità della filiera bufalina. In particolare:

- a)* sostituisce la rubrica dell'articolo in parola, ponendo l'accento sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina;
- b)* inserisce il comma 01 che istituisce la nuova piattaforma di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati, in sostituzione di quella attualmente in uso (istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro



della salute, del 9 settembre 2014) per eliminarne le criticità insorte, soprattutto riguardo alle tempistiche e alle procedure di inserimento dei dati d'interesse. Il nuovo sistema informatico renderà i dati disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli, così da evitare qualsivoglia forma di eventuale elusione e/o aggiramento dell'obbligo di inserimento da parte degli operatori del settore tenuti a tale adempimento, al fine ultimo di assicurare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala;

- c) fa espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138 riguardo al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina;
- d) sostituisce il comma 2 con la previsione dettata in coerenza all'istituzione della nuova piattaforma ex comma 01 per le cui modalità e tempi di inserimento dei relativi dati si rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data in vigore della presente disposizione e dalla cui data sono trasferiti quanto ad oggi popola la piattaforma informatica in uso, con conseguente cessazione dell'operatività di quest'ultima;
- e) elimina al comma 3 il riferimento al comma 2, sempre in coerenza con la nuova disposizione di cui al comma 01;
- f) modifica il comma 4, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per la violazione delle disposizioni afferenti alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP (che impongono che essa avvenga in uno spazio dove è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della mozzarella di bufala campana DOP) con applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con imposizione, comunque, di un limite massimo della sanzione pari a 150.000 euro. L'introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime;
- g) inserisce il comma 4-bis che dispone l'aumento delle sanzioni di cui al comma 4 fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media e da una grande impresa, nonché la riduzione di un terzo in caso di microimprese;
- h) sostituisce il comma 5 con un inasprimento delle sanzioni irrogabili per inadempimento degli obblighi di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 01, ma con applicazione di una riduzione del 50% delle nuove misure afflittive nel caso in cui il ritardo di registrazione non sia superiore a tre giorni;
- i) sostituisce il comma 5-bis in modo da escludere, in caso di primo accertamento delle violazioni di cui ai commi 01, 1 e 2, il ricorso alla diffida ex articolo 1, comma 3, e l'ammissione al pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge n. 689/1981. In merito, la norma vigente non consente, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'applicabilità della diffida, ma fa salva l'ammissione al pagamento in misura ridotta. La nuova formulazione del comma 5-bis, invece, oltre ad includere, per coerenza ed allineamento alle modifiche apportate al presente articolo 4, le violazioni agli obblighi di registrazione sulla nuova piattaforma di cui al comma 01, realizza un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in quanto esclude, in qualunque ipotesi, la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- l) introduce il comma 5-ter così da disporre che l'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto sia parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso.

Riguardo agli eventuali oneri finanziari riferibili al presente articolo, tutte le disposizioni ivi contenute hanno carattere ordinamentale, ad eccezione di quella istitutiva della nuova piattaforma



informatizzata di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati (comma 1, lettera *b*) per la quale, comunque, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ogni azione, ad essa funzionale e finalizzata, rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, già oggetto di contratto esecutivo, nell'ambito dell'Accordo quadro CONSIP, con il fornitore RTI Leonardo individuato da apposita procedura ad evidenza pubblica svolta da CONSIP per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente al lotto 3 e con scadenza il 30 giugno 2025. Le risorse a copertura del presente contratto, relative al capitolo MASAF 7761 pg 6, sono state già oggetto di impegno registrato dal competente UCB e risultano capienti qualora si addivenisse alla realizzazione della nuova piattaforma entro il termine di scadenza sopra indicato. Diversamente, si andrà ad attingere alle risorse oggetto di impegno sul medesimo capitolo MASAF per il nuovo contratto esecutivo nell'ambito del piano fabbisogni per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2026 in corso di redazione.

Articolo 12 (Piano straordinario di controllo nazionale)

Prevede l'adozione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un piano straordinario di controllo nazionale al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, nonché di quelle sovrintendenti la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, comprese le disposizioni afferenti al divieto di uso di latte in polvere nei relativi processi produttivi (comma 1). Trattasi di uno strumento programmatico che si colloca nell'ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi secondo le modalità operative di svolgimento dettate dal regolamento (UE) n. 2017/625 in tema di controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti, cui il comma 1 fa espresso rinvio.

Il piano in parola è volto a verificare la corrispondenza, sulla base di indici di resa afferenti alla fase di trasformazione, tra la quantità di latte o di cagliata di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia e la quantità di mozzarella di bufala campana DOP e di mozzarella di latte di bufala generica prodotta; a ciò si aggiungono gli accertamenti sull'adeguatezza delle strutture produttive (comma 2).

L'obiettivo perseguito è quello di garantire il consumatore nell'acquisto di prodotti della filiera lattiero casearia effettivamente corrispondenti alla denominazione attribuita in fase di commercializzazione in quanto conforme alle caratteristiche e ai criteri e modalità di produzione stabiliti *ex lege*.

Il comma 3 espressamente prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente – che presenta le necessarie disponibilità - iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 13 (Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

Inserisce nella legge n. 689/1981, recante modifiche al sistema penale, l'articolo 18-bis che introduce il ricorso al blocco ufficiale temporaneo anche per i prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione quale misura da adottarsi a cura dell'organo accertatore in sede di controllo nel caso si rilevino violazioni documentali di carattere formale, in assenza di rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. In tal caso, l'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune, affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare (OSA) destinatario del controllo (comma 1). Tale provvedimento è finalizzato a consentire al soggetto sottoposto a controllo, nel termine di dieci giorni dall'adozione, di trasmettere la corretta documentazione (comma 2), con conseguente svincolo dei prodotti e dei mezzi, in caso di idoneità



della documentazione prodotta a sanare la violazione contestata, oppure conversione del blocco in sequestro amministrativo, qualora la documentazione necessaria non sia inviata nel termine prescritto o la stessa risulti inidonea (comma 3). Il blocco ufficiale temporaneo, all'attualità, è incardinato nel decreto legislativo n. 27/2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario quale strumento spendibile in via esclusiva dalle Autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità ad adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario. L'esigenza sottesa dall'intervento attuato con il presente articolo è quella di consentire il ricorso a tale strumento anche nei casi di violazioni della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così assicurando la piena funzionalità operativa della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale (Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, ICQRF, Capitanerie di porto ecc). In questo modo, si consentirebbe di bloccare temporaneamente, nel corso dell'attività di controllo, il prodotto o i mezzi di produzione oggetto di accertamento qualora privi di documentazione utile a giustificare la liceità (ad esempio, carenza di tracciabilità) e quindi di sottoporre gli stessi a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere al sequestro amministrativo ex legge n. 689/1981. Si andrebbe, così, a realizzare un alleggerimento procedurale in quanto si eviterebbe di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente, utilizzando il termine concesso per la produzione della documentazione (10 giorni) per valutare la correttezza delle informazioni e quindi la liceità del prodotto che, se verificata, comporterà la restituzione in disponibilità del prodotto all'OSA, senza ulteriori aggravi per la Pubblica Amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo verrà convertito in sequestro amministrativo.

Articolo 14 (*Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare*)

Istituisce, al comma 1, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e composta da organi di vertice, aventi specifica competenza funzionale in materia, dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 2 estende la possibilità di coinvolgere altri enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in ragione delle proprie specifiche competenze utilmente spendibili per le tematiche affrontate. Prevede, altresì, la possibilità di avvalersi di un tavolo tecnico di supporto, costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Cabina di regia, con esclusione espressa di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle relative attività da assicurarsi, pertanto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento. In questo senso, non è riconosciuto alcun tipo di emolumento ai partecipanti al tavolo tecnico, al pari di quanto previsto per la Cabina di regia.

Il comma 3 rinvia l'organizzazione dei lavori ad apposito provvedimento da adottarsi a cura della Cabina di regia entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Detta organizzazione sarà funzionale all'assolvimento dei compiti di pertinenza, secondo incontri con periodicità da definirsi (presumibilmente, con cadenza almeno quadrimestrale) e da svolgersi presso i locali MASAF, con l'uso degli strumenti informatici già ivi allocati ed in orario di servizio ordinario. In questo senso, il compimento delle attività da parte dei soggetti istituzionali costituenti la Cabina di regia sarà assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento.

Il comma 4 definisce i compiti della Cabina di regia, quali la promozione della collaborazione tra gli organi di controllo per una maggiore efficacia delle attività ispettive volte alla prevenzione e repressione delle frodi, la promozione di campagne straordinarie di controllo a tutela delle produzioni



italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali, nonché la predisposizione, con cadenza annuale, del Piano Operativo dei Controlli agroalimentari contenente l'individuazione delle prioritarie azioni coordinate di controllo.

Il comma 5 esclude espressamente la corresponsione di alcun emolumento in favore dei componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, con discendente insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene all'istituzione ed al funzionamento di dette strutture.

Articolo 15 (*Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA*)

Interviene sul decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante *"Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154"*, apportando modifiche all'articolo 6, comma 3 in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola – CAA, ed esattamente:

- a) al primo periodo, nell'ambito della descrizione delle funzioni attribuita ai CAA, si apporta la sostituzione del termine *"istituiti"* con il più corretto *"costituiti"*;
- b) dopo il primo periodo, in cui vengono elencati i soggetti costitutivi dei CAA nella forma di società di capitali (organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni, associazioni dei produttori e dei lavoratori, associazioni di liberi professionisti ed enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali) è aggiunto un altro periodo nel quale si specifica che tali soggetti non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione, abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione; lo stesso divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta che si realizzi nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni. In questo modo, si intende garantire la massima trasparenza ed efficienza del sistema dei CAA sui quali le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, secondo un piano almeno annuale di controlli a campione e le cui risultanze sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c) è inserito l'articolo 6-bis che prevede – per i nuovi illeciti amministrativi introdotti per dare risposta all'esigenza di contrasto delle disfunzioni emerse in sede di controllo in termini di efficienza e trasparenza nella conduzione delle relative attività, in assenza ad oggi di specifiche disposizioni e strumenti afflittivi – delle misure sanzionatorie a carico dei CAA in caso di violazione del divieto di ricevere alcuna forma di remunerazione diretta da parte delle imprese agricole cui presta assistenza (comma 1), nonché di prestazione di assistenza ad imprese agricole con sede legale fuori dal proprio ambito territoriale di operatività (comma 2). Per l'applicazione di dette sanzioni, il comma 3 rinvia alle modalità di cui alla legge 689/1981, individuando AGEA quale autorità competente a ricevere il rapporto e prevedendo che le somme riscosse siano assegnate a quest'ultima che le utilizza affinché sia corrisposto, in ultimo, ai singoli CAA quanto fissato nelle convenzioni con essi stipulate da parte dei corrispondenti organismi pagatori (OP) per lo svolgimento dei relativi servizi. Nello specifico, AGEA assegna annualmente proprie risorse di bilancio, attinte sul capitolo S0285 *"Compenso ai CAA per costituzione, aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale"*, ai vari OP secondo criteri rapportati al numero dei fascicoli ed alla superficie grafica in essi presente. Gli OP stipulano con i CAA - attratti nel proprio ambito territoriale di competenza - le singole convenzioni, stabilendone i criteri di remunerazione (secondo un meccanismo di premialità) per i servizi da rendere e provvedendo al pagamento di quanto dovuto mediante l'utilizzo delle risorse all'uopo destinate da AGEA. Le entrate realizzate con la riscossione delle nuove sanzioni ex articolo 6-bis andrebbero a concorrere con le risorse AGEA, determinandone una corrispondente riduzione per



il fabbisogno di specie in misura, però, imprecisata in quanto per dette entrate non si procede, prudenzialmente, alla loro quantificazione in via preventiva.

Articolo 16 (*Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238*)

Interviene sull'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al fine di risolvere e scoraggiare una forma di inadempimento che si realizza nella pratica corrente. Accade di frequente, invero, che taluni produttori di prodotti vitivinicoli a denominazione protetta non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versino le tariffe dovute in favore degli Organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta.

La sequenza procedimentale, normativamente prevista, comporta infatti che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge 689/1981 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a utilizzare la denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato concorrenziale con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che utilizzano la denominazione.

Per ovviare a ciò, si attribuisce all'amministrazione, con la nuova previsione introdotta, il potere di inibire al produttore l'utilizzo della denominazione, in via preventiva e cautelare (già al momento dell'avvio del procedimento sanzionatorio e laddove non vi sia un principio di prova liquida o altra allegazione equivalente). L'inibizione temporanea viene confermata all'esito del procedimento per mezzo della sanzione finale, laddove il produttore risulti poi effettivamente e definitivamente inadempiente al pagamento del dovuto in favore dell'organismo di certificazione.

Articolo 17 (*Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4*)

Interviene sul decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

La lettura del testo vigente, invero, determina difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, a svantaggio della corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative.

Inoltre, l'attuale sistema punti per infrazioni gravi non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Attraverso le modifiche apportate con il presente articolo, pertanto, si intende effettuare un riordino delle disposizioni in materia, armonizzando, in particolare, le condotte illecite con le relative sanzioni per una maggiore comprensione ed agile applicazione della disciplina di specie.



Allo stesso tempo, lo schema in esame vuole rendere il sistema sanzionatorio della pesca marittima più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Nello specifico, la lettera *a*) sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 4/2012, riunendo in un unico comma le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità (articolo 10, comma 1, lettera *a*). L'articolo 10, così riformulato, individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 7). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *b*) sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *b*, *c*, e *d*, tutte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. L'articolo 11, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 8 e 10). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a*, *b* e *c*, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *c*) sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *e*, *f*, e *g*, tutte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti. L'articolo 12, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1 e 3-bis) e - trattandosi nell'ipotesi di cui al comma 3 di infrazione grave ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 9). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati (comma 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 4/2012, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *h*, *i*, e *n*, tutte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al



comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 2 e 3). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a*, *b* e *c*), e 2, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da posta derivanti o ferrettare non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva, nei cinque anni successivi alla prima violazione, in tal modo riproducendo, sostanzialmente, l'attuale previsione dell'articolo 12, comma 2, ma individuandola, più correttamente, nell'ambito delle sanzioni principali e non più annoverandola, erroneamente, nelle sanzioni amministrative accessorie. Con riferimento alla durata della sospensione della licenza, che il vigente articolo 12, comma 2, prevede per un periodo da tre mesi a sei mesi e ora prevista per un periodo fisso di tre mesi si è introdotta la predetta modifica al fine di eliminare la discrezionalità amministrativa nel provvedimento che determina l'effettivo periodo di sospensione al fine di uniformare i provvedimenti a livello nazionale e, conseguentemente eliminando o comunque riducendo sensibilmente le ipotesi di ricorso e quindi di contenzioso.

La lettera *e*) inserisce al decreto legislativo 4/2012 i seguenti articoli:

articolo 13-*bis* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *l*, *m*, *o*, *p* e *aa*), interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1, 2 e 3) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 1 e 15). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 3, secondo periodo, e 4, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista;

articolo 13-*ter* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *q*, *r* e *v*), in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 2, 3, e 4, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 13 e 14). Si evidenzia tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-*ter*, oltre a quelle già previste dall'attuale articolo 10, comma 1, lettera *q*) e qui riprodotte alle lettere *a* e *b*), è inserita alla lettera *c*) una nuova fattispecie al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

articolo 13-*quater* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *s*) e *t*), afferenti al regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo. Il nuovo articolo individua rispettivamente



ai commi 1 e 2, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 4 e 12);

articolo 13-*quinquies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *u*), in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1);

articolo 13-*sexies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *z*), relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, il limite minimo da 750 a 1.000 euro e il limite massimo da 4.500 a 6.000 euro per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;

articolo 13-*septies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6, tutte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 5. Il nuovo articolo individua ai commi 6 e 7, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 5 e 6) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 5). Si specifica che la disposizione di cui al vigente articolo 11, comma 5-*bis*, è stata trasfusa – secondo una formulazione più dinamica interessante le specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, al tonno rosso (non più attratto in quest'ultimi) e al pesce spada, così da consentire l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela - nel nuovo articolo 13-*decies*, comma 7, attraverso il richiamo ivi contenuto, per l'aumento della sanzione di un terzo, all'articolo 13-*septies*, comma 6; mentre, il nuovo articolo 13-*septies* non riproduce il riferimento al predetto comma 5-*bis* di cui al vigente articolo 11, comma 6, in quanto esso, già nella formulazione di quest'ultimo, risulta non necessario nell'economia della disposizione di specie. Riguardo ai punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca, si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso ivi indicato (comma 9), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, al comma 4 è riprodotta la previsione di cui all'attuale articolo 10, comma 5 (che fa salvi gli obblighi di comunicazione in caso di cattura accidentale o accessoria), che viene punita con le medesime sanzioni previste dall'attuale articolo 11, comma 1, (da 1.000 a 6.000 euro), mentre al comma 8 è riportata la disposizione di cui all'attuale articolo 11, comma 7 (che esclude l'applicazione della sanzione in caso di cattura accessoria o accidentale realizzata con attrezzi conformi autorizzati dalla licenza di pesca);

articolo 13-*octies* che riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme di cui all'attuale articolo 11, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento (comma 3, lettera *a*, e comma 5) al tonno rosso, in quanto specie la cui pesca è soggetta ad una espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a



tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

articolo 13-*novies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12, commi 1, 3, 4 e 5, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 4. Al comma 1, la lettera *a*), si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b*) del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore ex articolo 16 della legge n. 689/1981. Si evidenzia, altresì, che al comma 2, nel riprodurre la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del testo vigente, si è preferito fare un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

articolo 13-*decies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), non applicabilità delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura (attuale articolo 10, comma 7), responsabilità dell'armatore (attuale articolo 11, comma 14) e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta (attuale articolo 11, comma 1, secondo periodo). Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale l'autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecunaria in misura ridotta pari al 30%, così come già previsto dall'articolo 202 del codice della strada e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di controlli sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*) – non più attratto in quest'ultimi - e pesce spada (*Xiphias gladius*), secondo quindi una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 4/2012, sostituendo il comma 2 e modificando il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate con le precedenti lettere del presente articolo 17 in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La lettera *g*) modifica l'articolo 19, comma 2, in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.

La lettera *h*) modifica l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo n. 4/2012, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziandosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.

La lettera *i*), in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4/2012, sopprime all'Allegato I (punti assegnati in caso di infrazioni gravi) del decreto legislativo n. 4/2012, n. 4 i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, mantenendo, quindi, in vigore solo i numeri 6 e 11, in quanto quest'ultimi afferenti alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, rispettivamente lettere *e*) ed *a*), costituenti infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per come riformulato, e per le quali – a differenza delle ipotesi riportate agli altri numeri oggetto di abrogazione – i pertinenti punti da applicare in caso di violazione sono inseriti nella relativa disposizione.

Tanto premesso, dato il carattere delle disposizioni, il provvedimento è corredata, all'articolo 18, da una specifica clausola di invarianza finanziaria. Tale clausola non si riferisce al comma 3 dell'articolo 12 corredata da specifica copertura finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

21/05/2025

Daria Perrotta



Amministrazione proponente: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referente per l’Amministrazione proponente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di disegno di legge, indicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste come provvedimento “collegato” alla legge 30 dicembre 2024, n. 2027 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, si colloca nell’ambito delle iniziative di competenza del predetto Dicastero dichiarate per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari, ponendosi, in tal senso, in coerenza con il programma di Governo in termini di rafforzamento della competitività di quest’ultime e di valorizzazione del *made in Italy*, unitamente alla lotta contro le frodi nel settore agroalimentare ed il fenomeno dell’*Italian sounding*, nonché avverso la criminalità organizzata.

Il presente intervento normativo nasce dall’esigenza di offrire, prioritariamente, una risposta adeguata di contrasto a fenomeni di contraffazione e frode in ambito alimentare sempre più diffusi e sofisticati in ragione dell’attrazione esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane che rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche dalla costante crescita delle esportazioni all’estero, dove e in quanto il prodotto italiano è sinonimo di qualità e sicurezza.

In questo senso, s’impone innanzitutto realizzare una riorganizzazione sistematica della categoria dei relativi reati e di supplire, colmandolo, ad un vuoto normativo riguardo a certe condotte illecite oggi non punibili, al fine di salvaguardare il patrimonio alimentare e di fronteggiare le condotte offensive riconducibili anche a gruppi di criminalità organizzata per la quale il settore agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento, così da confermare e rafforzare, al contempo, l’impegno istituzionale nella lotta alla criminalità. Allo stesso modo, si intende fronteggiare gli illeciti amministrativi in materia alimentare che si sostanziano in comportamenti ingannevoli in danno del consumatore, a tutela di quest’ultimo e del regolare funzionamento del mercato.

L’obiettivo generale così perseguito è quello di offrire maggior tutela agli acquirenti, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate, di anticipazione della tutela dell’interesse protetto alle fasi antecedenti a quella negoziale di vendita o comunque di immissione in commercio e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare. Al contempo, si vuole garantire la trasparenza e la concorrenza di un mercato, come quello agroalimentare, decisivo per l’economia nazionale, a tutela anche degli imprenditori virtuosi del settore.

A ciò si aggiunge, quale ulteriore obiettivo generale, realizzare un’azione di contrasto altrettanto efficace e proporzionata verso certi fenomeni di illegalità del settore pesca, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare. A tal fine, si è inteso operare con il presente provvedimento un riordino della disciplina sanzionatoria in materia di pesca marittima, armonizzandola, in particolare, con le relative condotte illecite per una maggiore comprensione ed agilità di applicazione da parte degli organi di

controllo, a vantaggio ultimo dello stesso ceto peschereccio quale potenziale trasgressore e destinatario delle contestazioni di specie. Allo stesso tempo, si è voluto rendere l'apparato sanzionatorio di pertinenza più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto in ordine a certi fenomeni di pesca illegale perpetrati in danno delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino, nonché del regolare funzionamento e degli equilibri del relativo mercato.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro della normativa ordinamentale nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante “Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”, in particolare il libro secondo, titolo VIII, capo II contenente la disciplina dei delitti contro l’industria e il commercio, a tutela del leale e corretto esercizio delle attività produttive e commerciali e quindi della buona fede pubblica quale bene giuridico protetto, con specifico riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 516 (in tema di vendita di sostanze non genuine come genuine), 517-*bis* (sulla circostanza aggravante e sulle pene accessorie della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio, ovvero della revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo per lo svolgimento dell’attività commerciale), 517-*quater* (relativo alla contraffazione, attraverso la riproduzione abusiva, di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) e 517-*quinquies* (prevedente la circostanza attenuante ad effetto speciale della riduzione della pena in caso di collaborazione del colpevole). A ciò si aggiungono gli articoli 518 (in tema di pubblicazione della sentenza di condanna diretta sia all’applicazione della pena accessoria che alla riparazione del danno all’immagine subito dall’imprenditore per mezzo degli atti di contraffazione dei propri prodotti), 30 (sull’ulteriore pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio di una professione o di un’arte in caso di condanna per taluni reati), 474-*bis* (sulla confisca penale obbligatoria – per le cose funzionali alla commissione del reato o che ne sono l’oggetto, il prodotto, il presso o il profitto – e per equivalente – per i beni in disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto del reato –) e 240-*bis* (in tema di confisca allargata, intesa ad aggredire, con esclusione del nesso di pertinenzialità o di continenza tra le cose sequestrate ed il reato, l’intera ricchezza non giustificata frutto dell’accumulazione illecita in base ad una presunzione legale, quali denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non riesce a giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta titolare o di averne la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito);
- decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 recante “Approvazione del codice di procedura penale”, in particolare il libro III, titolo III contenente disposizioni sui mezzi di ricerca della prova che operano nella fase delle indagini preliminari ai fini della formazione di quest’ultima, dettando regole e limiti all’attività di ricerca ed acquisizione di elementi idonei ad assumere rilevanza probatoria, specificatamente in ordine agli articoli 246 (in tema di ispezione di luoghi o cose, quale atto a sorpresa strumentale alla descrizione e alla rilevazione di dati oggettivi costituenti tracce ed altri effetti materiali del reato), 260 (sulle modalità di esecuzione dei provvedimenti di sequestro del corpo del reato, in particolare circa l’alienazione o distruzione di cose suscettibili di alterazione) e 266 (concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione);
- decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”, relativamente alle disposizioni in materia di confisca di cui agli articoli 86 (in tema di vendita o distruzione delle cose confiscate), 86-*bis* e 86-*ter* (prevedenti la destinazione dei beni confiscati quale alternativa, utilitaristica e funzionale, alla vendita o distruzione), nonché in materia di analisi di campioni da effettuarsi nel corso di ispezioni di cui all’articolo 223 (che ne stabilisce le modalità esecutive e di

coinvolgimento dell’interessato a tutela del medesimo, distinguendole in ragione della ripetibilità o meno delle stesse);

- legge 11 aprile 1974, n. 138 recante “Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana”, relativamente al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina;
- legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”, relativamente alle disposizioni in materia di sequestro di cose disposto dall’organo di controllo - in caso di accertamento di violazioni per cui si applicano sanzioni amministrative pecuniarie - di cui agli articoli 13, 17 e 19 per la loro applicabilità nell’ambito del procedimento di blocco ufficiale temporaneo mutuato dall’articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 ed introdotto per i prodotti agroalimentari in caso di violazioni documentali di carattere formale, in assenza di rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale;
- legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, relativamente all’articolo 4, comma 49 - che estende la tutela penale di cui all’articolo 517 c.p. ai casi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine - e comma 49-bis, secondo periodo - che riporta la definizione ormai superata di “effettiva origine” riferita ai prodotti alimentari -;
- legge 16 marzo 2006, n. 146 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, relativamente all’articolo 9 in materia di operazioni sotto copertura per quanto attiene ai reati per i quali è spendibile tale speciale strumento investigativo;
- legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, relativamente all’articolo 16 che detta la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per taluni reati, tra cui quelli di frode agroalimentare;
- legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, relativamente all’articolo 79 in materia di controlli delle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, in particolare il comma 3 che sancisce a carico dei produttori immessi in tale sistema di controllo una sanzione pecunaria per mancato pagamento dei costi di certificazione, oltre a quella accessoria della sospensione dell’utilizzo della denominazione protetta;
- decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, relativamente alle disposizioni che prevedono agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sanzioni pecuniarie in misura fissa (contrariamente al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2023), nonché riguardo alla competenza MASAF per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni prescritta dagli articoli 9 e 11 ed ai criteri di determinazioni delle sanzioni previsti dall’articolo 10;
- decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare”, relativamente all’articolo 2 che prevede sanzioni pecuniarie a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla rintracciabilità in tutte

le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

- decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, relativamente al sistema sanzionatorio previsto dagli articoli 11 (sanzioni amministrative principali) e 12 (sanzioni amministrative accessorie) per gli illeciti in materia di pesca marittima ex articolo 10, per la cui applicazione l’articolo 13 rinvia alle modalità della legge n. 689/81. A ciò si aggiunge il sistema punti di cui all’Allegato I che prevede, per ciascuna fattispecie illecita, il numero di punti da assegnarsi ai sensi dell’articolo 14 - quale ulteriore misura sanzionatoria in caso di infrazioni gravi - alla licenza di pesca e al comandante del peschereccio;
- decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015», relativamente alle disposizioni che fissano a carico degli operatori del settore alimentare sanzioni pecuniarie in tema di violazioni sulle pratiche leali di informazione (articolo 3), di denominazione dell’alimento (articolo 8), di elenco degli ingredienti (articolo 9) e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (articolo 13), introducendo altresì delle misure sanzionatorie per l’impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità ed intervenendo in tema di procedure di irrogazione delle sanzioni previste, fissando i criteri di determinazione delle sanzioni contemplate dal presente decreto legislativo (articolo 27);
- decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, relativamente all’articolo 12 sull’applicazione di sanzioni pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di riproduzione animale;
- decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, relativamente all’articolo 6 istitutivo dei Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA che forniscono servizi in favore delle imprese agricole (riguardo alla tenuta delle scritture contabili e del fascicolo aziendale, nonché di supporto nei procedimenti amministrativi afferenti all’attività d’impresa e per l’accesso a benefici finanziari), per quanto attiene alla loro costituzione ed al corretto esercizio delle proprie funzioni;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, relativamente all’articolo 4 che detta disposizioni sulla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e sulla tracciabilità della filiera bufalina quanto a latte e suoi derivati, prevedendo anche misure sanzionatorie per le violazioni accertate, a tutela del consumatore e della trasparenza e concorrenza del relativo mercato;
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, relativamente alle modalità di produzione della mozzarella di bufala campana DOP di

cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91/2014 e all'istituzione della piattaforma informatica per la rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei suoi derivati di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Il disegno di legge proposto apporta modifiche a tutti i provvedimenti normativi indicati al precedente numero 2 - ad eccezione della legge 11 aprile 1974, n. 138 e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, 9 settembre 2014 -, al fine di renderli coerenti alle esigenze esplicitate al numero 1 e, conseguentemente, alle riforme realizzate con il presente intervento. **Nello specifico:**

- codice penale
 - rubrica del titolo VIII, libro secondo: si aggiunge alla categoria dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio il riferimento esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla rinnovata disciplina dei reati di frode;
 - articoli 516 e 517-bis c.p.: sono abrogati in conseguenza della riforma dei reati agroalimentari realizzata con il presente provvedimento in quanto l'articolo 516 (*Vendita di sostanze non genuine come genuine*) è assorbito nella nuova fattispecie delittuosa di cui all'articolo 517-sexies (*Frode alimentare*) - che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio -, mentre l'articolo 517-bis (*Circostanza aggravante*) è superato dagli articoli 517-octies (*Circostanze aggravanti*) e 518.1 (*Ulteriori pene accessorie*);
 - articolo 517-quater c.p.: sono inasprite le sanzioni previste dal primo comma a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari per attribuire maggiore efficacia ed effetto deterrente alla norma; il secondo comma è riformulato per ampliare l'ambito applicativo della norma con l'inserimento di condotte antecedenti alla vendita e o comunque all'immissione in commercio, anticipando in questo modo la tutela prima ancora che l'offesa si sostanzi in un atto di vendita al fine di evitarne il suo perfezionamento; è abrogato il terzo comma (sull'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente ex articolo 474-bis c.p., della circostanza aggravante concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ex articolo 474-ter c.p. e della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio ovvero della revoca della licenza/autorizzazione commerciale ex articolo 517-bis c.p.) in ragione dell'introduzione di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti ed attenuanti; la rubrica è modificata, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, con una dicitura attualizzata;
 - articolo 517-quinquies c.p.: è integrato con il riferimento alle nuove fattispecie delittuose introdotte ex articoli 517-sexies, 517-septies e 517-novies c.p., così da estendervi la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista in caso di collaborazione del colpevole, per uniformità di trattamento e per coerenza ed affinità rispetto alle ipotesi di reato interessate dalla vigente normativa di specie;
 - articolo 518: è modificato in modo da eliminare il riferimento all'articolo 516 (abrogato) ed estendere la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai reati ex articoli 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 517-novies, nonché all'associazione per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso ex agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal capo II-bis;
 - rubrica del capo III, titolo VIII, libro secondo: è sostituita, stante l'introduzione nel presente capo dei due nuovi articoli 518.1 e 518.2;
 - articolo 240-bis c.p.: si modifica il primo comma che contiene l'elenco dei delitti per i quali è consentita la confisca allargata, così da estenderla all'associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di frode alimentare (articolo 517-sexies c.p.) e

di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) che si aggiungono alla fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alle ipotesi ex articolo 517-*quater* c.p. in materia di contraffazione di prodotti agroalimentari cui già si applica in caso di condanna la confisca allargata.

- codice di procedura penale:
 - articolo 246 c.p.p.: è aggiunto il comma 2-*bis* che, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore;
 - articolo 260 c.p.p.: il comma 3 è integrato per consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati soggetti a rapido deterioramento per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o di animali abbandonati. Analoga disposizione è prevista in caso di confisca di prodotti alimentari con l'introduzione al decreto legislativo n. 271/89 dell'articolo 86-*quater*, in entrambe le ipotesi in linea con le previsioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
 - articolo 266 c.p.p.: si modifica il comma 1, lettera *f-ter*), concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, eliminando il riferimento all'articolo 516 c.p. (abrogato) ed aggiungendo ai procedimenti cui esse sono consentite anche quelli relativi ai nuovi reati di frode alimentare ex articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.. Non è, invece, inserito il reato più grave di agropirateria ex articolo 517-*novies* c.p. in quanto già attratto, ai fini dell'applicabilità della disposizione di specie, nelle fattispecie di cui all'articolo 266, comma 1, lettera *a*), c.p.p. in ragione dei limiti edittali di pena (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni).
- norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale:
 - articolo 223: si modifica il primo comma con l'inserimento di una causa di non ripetibilità delle analisi in ragione della particolare natura del campione (deperibile o modificabile) o dalla quantità dello stesso, stabilendo che debba essere dato preventivo avviso all'interessato del compimento di analisi di campioni non solo per quelle dove non è prevista revisione, ma anche nel caso in cui la ripetizione delle analisi non sia possibile a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione; trattasi di una disposizione a tutela dell'interessato che viene messo nella condizione non solo di partecipare in prima persona alla prova peritale, ma soprattutto di potersi avvalere della consulenza di un tecnico, oltre a poter esercitare, direttamente o per il tramite della persona eventualmente da lui designata o del suo consulente tecnico, i poteri previsti dall'articolo 230 c.p.p., come il proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve di cui si deve dare conto nella relazione. E', poi, aggiunto il comma 3-*bis* inteso a stabilire che, qualora vi sia la necessità di effettuare analisi su campioni utilizzando tecniche diverse da quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 c.p.p. che consente al giudice, quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, di assumerla - sentite le parti sulle modalità di assunzione - se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.
- legge 16 marzo 2006, n. 146:
 - articolo 9: si modifica il comma 1, lettera *a*), in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito tale speciale strumento investigativo, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-*septies* e 517-*novies*

c.p.. Detta modifica si pone in linea e continuità a quanto già operato relativamente all’ipotesi di cui all’articolo 517-*quater* c.p., ammessa nel novero dei reati per i quali sono spendibili operazioni sotto copertura in virtù dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 2023. n. 206.

- legge 23 luglio 2009, n. 99:
 - articolo 16: si modifica la rubrica ed il comma 1, estendendo la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anche ai delitti di frode agroalimentare di cui agli articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p..
- legge 24 dicembre 2003, n. 350:
 - articolo 4: si modifica il comma 49, escludendo l’applicazione della tutela penale ex articolo 517 c.p. ai prodotti e dalle sostanze alimentari, stante l’istituzione della nuova fattispecie ex articolo 517-*septies* c.p. specificatamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci; si sopprime, inoltre, il secondo periodo del comma 49-*bis*, così da eliminare la definizione di “effettiva origine” riferita ai prodotti alimentari, stante l’evoluzione normativa europea intervenuta sull’origine e la correlata legislazione italiana in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
- decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297:
 - articolo 2: si modifica il comma 6 (riguardo all’uso, da parte di soggetti non autorizzati dal MASAF, nella pubblicità e nell’informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta), sostituendo la sanzione pecuniaria fissa ivi prevista con una graduabile entro una forbice edittale, in ottemperanza alla pronuncia costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati;
 - articolo 3: si inserisce il comma 4-*bis* in cui è trasfuso la previsione dell’attuale comma 2 dell’articolo 11 (abrogato);
 - articolo 4: si modificano il comma 1 (relativo alle inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall’Autorità competente in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari) e il comma 2 (relativo alle attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell’espletamento dell’attività di controllo autorizzata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo), sostituendo la sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista con una graduabile entro la forbice edittale di un minimo ed un massimo fissati, in adesione alla predetta pronuncia costituzionale n. 40/2023;
 - articolo 5: si modificano il comma 1 (relativo all’uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un’organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto) e il comma 2 (relativo allo svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo), sostituendo la sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista con una graduabile entro la forbice edittale di un minimo ed un massimo fissati, in adesione alla predetta pronuncia costituzionale n. 40/2023;
 - articolo 6: si modificano il comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto) e il comma 2 (relativo alle condotte discriminatorie poste in essere dai

Consorzi di tutela tra i soggetti associati), sostituendo la sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista con una graduabile entro la forbice edittale di un minimo ed un massimo fissati, in adesione alla predetta pronuncia costituzionale n. 40/2023;

- articolo 7: si modifica il comma 1 (riguardo al mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria), sostituendo la sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista con una graduabile entro la forbice edittale di un minimo ed un massimo fissati, in adesione alla predetta pronuncia costituzionale n. 40/2023;
 - articolo 9: è sostituito con una nuova formulazione che accorpa le disposizioni di cui agli attuali articoli 9, 10 e 11, comma 1, per maggiore sistematicità della norma;
 - articolo 10: è sostituito con una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81;
 - articolo 11: è abrogato in conseguenza delle modifiche sopra riportate.
- decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190:
 - articolo 2: è sostituito in modo da aumentare l'entità della sanzione pecuniaria prevista per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. L'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie; lo stesso dicasi per l'introduzione di una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato, volta ad incidere sulle imprese in rapporto alle loro dimensioni ed alla rilevanza sul mercato.
 - decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231:
 - articolo 3: si modifica il comma 1, aumentando la sanzione pecuniaria prevista per le violazioni in tema di pratiche leali di informazione, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. Il nuovo regime sanzionatorio è dettato dalle ragioni illustrate al punto precedente;
 - articolo 8: si modificano i commi 1, 2, 3 e 4, aumentando le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni in tema di denominazione dell'alimento, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o (tranne che per l'ipotesi di cui al comma 2) in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. Il nuovo regime sanzionatorio è dettato dalle ragioni illustrate al punto precedente;
 - articolo 9: si modificano i commi 1, 2 e 3, aumentando le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni in materia di elenco degli ingredienti, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o (tranne che per l'ipotesi di cui al comma 2) in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. Il nuovo regime sanzionatorio è dettato dalle ragioni illustrate al punto precedente;
 - articolo 13: si modificano i commi 1 e 2, aumentando le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza, da determinarsi tra un minimo ed un massimo o (tranne che per l'ipotesi di cui al comma 2) in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile. Il nuovo regime sanzionatorio è dettato dalle ragioni illustrate al punto precedente;
 - articolo 27: è aggiunto il comma 5-bis per specificare i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto legislativo, riproducendo analoga disposizione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81.

- decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52
 - articolo 12: si modifica il comma 6, eliminando dalla disciplina sanzionatoria in materia di riproduzione animale il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403 per sostituirlo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione, così da restituire coerenza al nuovo quadro normativo di specie introdotto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91:
 - articolo 4: la rubrica è sostituita così da porre l'accento sulla tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina. Si inserisce il comma 01 istitutivo di una nuova piattaforma di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati, in sostituzione di quella attualmente in uso (istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 settembre 2014) per eliminarne le criticità insorte, soprattutto riguardo alle tempistiche e alle procedure di inserimento dei dati d'interesse, e rendere gli stessi dati disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli, al fine ultimo di assicurare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala. Il comma 1 è integrato con l'espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138 riguardo al divieto di uso di latte in polvere nei processi produttivi afferenti alla filiera bufalina. Il comma 2 è sostituito per renderlo coerente all'istituzione della nuova piattaforma per le cui modalità e tempi di inserimento dei relativi dati si rimanda ad apposito decreto MASAF e dalla cui data di adozione sono trasferiti quanto ad oggi popola la piattaforma informatica in uso, con conseguente cessazione dell'operatività di quest'ultima. Sempre in allineamento alla previsione di cui al comma 01, si elimina il comma 3. Il comma 4 è modificato, prevedendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni afferenti alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo ed un massimo o in misura percentuale rispetto al fatturato totale annuo, fissandone, comunque, la misura massima applicabile; il nuovo regime sanzionatorio risponde ad esigenze di maggiore efficacia alla norma affinché realizzzi un pieno effetto deterrente, volto anche ad incidere sulle imprese in rapporto alle loro dimensioni ed alla rilevanza sul mercato. In questo senso, si inserisce altresì il comma 4-bis che dispone l'aumento delle sanzioni nei confronti delle medie e grandi imprese e la loro riduzione, invece, per le microimprese. Il comma 5 è sostituito in modo da disporre sanzioni più gravi per l'inadempimento degli obblighi di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 01, ma prevedendo al contempo, come misura di mitigazione a copertura di condotte non fraudolente, una riduzione del 50% nel caso in cui il ritardo di registrazione non sia superiore a tre giorni. Il comma 5-bis è sostituito in modo da escludere, in caso di primo accertamento delle violazioni di cui ai commi 01, 1 e 2, il ricorso alla diffida l'ammissione al pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge n. 689/81; in merito, la norma vigente non consente, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'applicabilità della diffida, ma fa salva l'ammissione al pagamento in misura ridotta, mentre la nuova formulazione del comma 5-bis, oltre ad includere, per coerenza ed allineamento alle modifiche apportate al presente articolo 4, le violazioni agli obblighi di registrazione sulla nuova piattaforma di cui al comma 01, realizza un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in quanto esclude, in qualunque ipotesi, la possibilità del pagamento in misura ridotta. In ultimo, si inserisce il comma 5-ter per fissare specifici criteri di parametrizzazione della sanzione al fine di determinarne, nel caso concreto, l'effettiva misura.
- decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74:

- articolo 6: si modifica il comma 3, sostituendo al primo periodo, per maggiore correttezza lessicale, il termine “*istituiti*” con “*costituiti*” ed aggiungendo un secondo periodo che pone delle misure interdittive alla costituzione dei Centri di assistenza agricola - CAA in caso di pregressa partecipazione alla compagine sociale di altri CAA cui sia stata revocata l’autorizzazione, nonché di reiterazione della condotta nei limiti temporali fissati. Ciò al fine di contrastare ed arginare delle disfunzioni, quanto ad efficienza e trasparenza nella conduzione delle attività assegnate *ex lege*, registrate nel corso di controlli a campione condotti dagli organismi deputati alla vigilanza (in particolare AGEA) sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento.
- legge 12 dicembre 2016 n. 238:
 - articolo 79: si modifica il comma 3, attribuendo all’amministrazione il potere di inibire temporaneamente al produttore vitivinicolo a denominazione protetta che non abbia pagato i costi di certificazione l’utilizzo della stessa denominazione, in via preventiva e cautelare già al momento dell’avvio del relativo procedimento sanzionatorio previsto per tale inadempimento. Invero, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione può intervenire anche a distanza di tempo dall’accertato inadempimento, ragion per cui si vuole in questo modo evitare che, nelle more, i produttori morosi possano continuare a fregiarsi della denominazione, in danno dei produttori corretti ed in violazione del principio di leale concorrenza.
- decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
 - articolo 10: è sostituito in modo da riunire le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all’articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un’autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità. L’articolo, così riformulato, individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (di cui all’attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazione grave ai sensi dell’articolo 14, comma 2 – il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all’attuale Allegato I, n. 7). Rispetto a quest’ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l’applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.
 - articolo 11: è sostituito in modo da riunire in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all’attuale articolo 10, comma 1, lettere *b*, *c*, e *d*), tutte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. L’articolo, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all’attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave ai sensi dell’articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all’attuale Allegato I, nn. 8 e 10). Rispetto a quest’ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l’applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a*, *b* e *c* e 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.
 - articolo 12: è sostituito in modo da riunire in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all’attuale articolo 10, comma 1, lettere *e*, *f*, e *g*), tutte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti. L’articolo, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all’attuale articolo 11, commi 1 e 3-*bis*) e - trattandosi nell’ipotesi di cui al comma 3 di infrazione grave ai sensi dell’articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della

unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 9). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati (comma 3, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

- articolo 13: è sostituito in modo da riunire in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *h*, *i*, e *n*), tutte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 2 e 3). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 1, lettere *a*, *b* e *c*), e 2, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da posta derivanti o ferrettare non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione, in tal modo riproducendo, sostanzialmente, l'attuale previsione dell'articolo 12, comma 2, ma individuandola, più correttamente, nell'ambito delle sanzioni principali e non più annoverandola, erroneamente, nelle sanzioni amministrative accessorie. Con riferimento alla durata della sospensione della licenza - che il vigente articolo 12, comma 2, prevede per un periodo da tre a sei mesi - è ora determinata per un periodo fisso di tre mesi, così da eliminare la discrezionalità amministrativa al fine di uniformare i provvedimenti a livello nazionale e di ridurre sensibilmente le ipotesi di ricorso.
- articolo 14: si sostituisce il comma 2 e si modifica il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4/2012 dal presente disegno di legge in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità.
- articolo 19: si modifica il comma 3 in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.
- articolo 22: si modifica il comma 7, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziandosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.
- Allegato I: sono soppressi, in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4/2012, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, mantenendo in vigore solo i numeri 6 e 11 perché relativi alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, rispettivamente lettere *e*) ed *a*), costituenti infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per come riformulato, e per le quali – a differenza delle ipotesi riportate agli altri numeri oggetto di abrogazione – i pertinenti punti da applicare in caso di violazione sono inseriti nella relativa disposizione.

Inoltre, con il disegno di legge in esame si introducono le seguenti nuove disposizioni:

- codice penale

- capo II-bis: specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ove sono collocati i delitti di cui all'articolo 517-*quater* c.p. (così come riformato dal presente provvedimento) e le ipotesi di cui agli articoli 517-*sexies* c.p., 517-*septies* e 517-*novies*, oltre alle nuove previsioni in materia di circostanze aggravanti applicabili ai sensi dell'articolo 517-*octies* relativamente ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*;
- articolo 517-*sexies* (*Frode alimentare*): sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ricomprende tutte le attività aventi ad oggetto alimenti non genuini o che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, così anticipando la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale (di vendita o comunque di immissione in commercio cui si limita l'articolo 516 c.p.) e volendo tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il delitto in parola trova un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-*septies* c.p. ed assume il ruolo di figura sussidiaria destinata ad essere esclusa ogni qual volta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-*septies* c.p.) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-*quater* c.p.), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Esso si configura, più propriamente, come un'ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'articolo 515 c.p. perché applicabile ai soli alimenti e riferibile ad ogni attività, estendendosi a condotte prodromiche alla consegna vera e propria che prescindono dalla fase di negoziazione. Sul piano soggettivo, si richiede per la configurabilità del reato la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto dalla condotta criminosa, ulteriormente rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, per origine, provenienza, qualità o quantità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti;
- articolo 517-*septies* (*Commercio di alimenti con segni mendaci*): reprime un particolare tipo di frode che si contraddistingue per l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli (diversi dai marchi registrati). Attualmente i casi sussumibili nella nuova fattispecie di reato possono in parte essere puniti attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) – che rinvia all'uso di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto - ma si ritiene, piuttosto, che necessiti introdurre una specifica ipotesi delittuosa per come formulata al fine di supplire, colmandolo, a tale specifico vuoto normativo ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento. Quanto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato, si richiede la sussistenza del dolo specifico individuato nella fine di trarre profitto accompagnato dalla consapevolezza circa la falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, necessari per qualificare l'utilizzo di detti segni distintivi idonei ad ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività funzionale all'immissione in commercio;
- articolo 517-*octies* (*Circostanze aggravanti*): per i reati introdotti con gli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. prevede, al primo comma, la pena accessoria della chiusura temporanea (da cinque giorni a tre mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, riproducendo in tal modo la previsione di cui all'articolo 517-bis c.p. (abrogato con il presente provvedimento). Inoltre, al secondo comma introduce delle nuove circostanze aggravanti ad effetto comune che determinano un aumento della pena non superiore ad un terzo; invece, ai sensi del terzo comma, il concorso di due o più di esse comporta un aumento della pena da un terzo alla metà;

- articolo 517-novies (*Agropirateria*): volto a colpire l'impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare, ponendo così l'accento, quali elementi caratterizzanti la nuova fattispecie delittuosa, sull'aver agito con più operazioni e sull'organizzazione di mezzi o attività nella commissione di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies. Si configura come un autonomo titolo di reato a dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto, volto a coprire quei casi in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso ex articoli 416 e 416-bis c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari;
- articolo 518.1 (*Ulteriori pene accessorie*): prevede delle specifiche pene accessorie in caso di condanna per i reati di agropirateria o di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui al capo II-bis; l'applicazione delle stesse è estesa in caso di condanna per il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-quater c.p.), purché ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies;
- articolo 518.2 (*Confisca obbligatoria e per equivalente*): stabilisce l'applicazione delle disposizioni sulla confisca penale obbligatoria (per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto) e per equivalente (per i beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato) di cui all'articolo 474-bis c.p. in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 517-novies, escludendo però che essa operi nei confronti del terzo estraneo al reato a salvaguardia del medesimo.
- norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale articolo 86-quater (*Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati*): ripropone la previsione di cui all'articolo 266, comma 3 (come integrato del presente disegno di legge), c.p.p. per i casi di confisca di alimenti, iscrivendosi nell'alveo di altre disposizioni già presenti nel decreto legislativo n. 271/89 - che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell'articolo 86-bis o per finalità sociali e assistenziali ex articolo 86-ter - e ponendosi in linea con le previsioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Inoltre, punisce la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale, così attraendo la condotta di specie nella ipotesi di reato di malversazione a danno dello Stato, inscritta tra i delitti contro la pubblica amministrazione.
- decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231
 - capo II-bis: dedicato specificatamente alla violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari;
 - articolo 9 (*Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari*): sussunto sotto il nuovo capo II-bis, stabilisce le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, consistenti nell'impiego abusivo o illecito della denominazione di latte e delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari nelle etichette, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti diversi da quelli ai quali tali denominazioni sono riservate. Si intende così contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattierici sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per la

violazione delle relative norme del predetto regolamento comunitario, a differenza di come invece già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli.

- legge 24 novembre 1981, n. 689:
 - articolo 18-*bis*: introduce il blocco ufficiale temporaneo in caso di accertamento di violazioni in materia agroalimentare e della pesca che si sostanzino in irregolarità documentali di carattere formale, sottraendo i prodotti agroalimentari, per un tempo breve definito (10 gg.), alla disponibilità dell'OSA (operatore del settore alimentare) per consentire la produzione della documentazione idonea ad attestarne la liceità. In questo modo si sottopongono detti beni a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere da subito al sequestro amministrativo ex legge n. 689/81 con incardinamento del relativo *iter* in capo all'autorità competente, realizzando un alleggerimento procedurale. Il tempo concesso consente all'organo accertatore di valutare la correttezza delle informazioni che, in caso positivo, comporta la restituzione della piena disponibilità del prodotto all'OSA, senza ulteriori aggravii per la Pubblica Amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo è convertito in sequestro amministrativo.
- decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74:
 - articolo 6-*bis*: a completamento della disciplina dettata riguardo ai CAA, prevede misure sanzionatorie a carico di detti Centri in caso di violazione degli impegni assunti in via convenzionale ai fini dei servizi da rendersi in favore delle imprese agricole, prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a tale titolo.
- decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
 - articolo 13-*bis*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *l*, *m*, *o*, *p* e *aa*, interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 1, 2 e 3) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 1 e 15). Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati (commi 3, secondo periodo, e 4, secondo periodo), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista;
 - articolo 13-*ter*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *q*, *r* e *v*, in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 2, 3, e 4, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 13 e 14). Si evidenzia tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-*ter*, oltre a quelle già previste dall'attuale articolo 10, comma 1, lettera *q* e qui riprodotte alle lettere *a* e *b*), è inserita alla lettera *c*) una nuova fattispecie al fine di rendere l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

- articolo 13-*quater*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettere *s*) e *t*), afferenti al regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo. Il nuovo articolo individua rispettivamente ai commi 1 e 2, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1) e - trattandosi di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, nn. 4 e 12);
- articolo 13-*quinquies*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *u*), in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, comma 1);
- articolo 13-*sexies*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, comma 1, lettera *z*), relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, i limiti minimo e massimo per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;
- articolo 13-*septies*: riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte di cui all'attuale articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6, tutte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 5. Il nuovo articolo individua ai commi 6 e 7, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria (di cui all'attuale articolo 11, commi 5 e 6) e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca (di cui all'attuale Allegato I, n. 5). Si specifica che la disposizione di cui al vigente articolo 11, comma 5-*bis*, è stata trasfusa – secondo una formulazione più dinamica interessante le specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, al tonno rosso (non più attratto in quest'ultimi) e al pesce spada, così da consentire l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela - nel nuovo articolo 13-*decies*, comma 7, attraverso il richiamo ivi contenuto, per l'aumento della sanzione di un terzo, all'articolo 13-*septies*, comma 6; mentre, il nuovo articolo 13-*septies* non riproduce il riferimento al predetto comma 5-*bis* di cui al vigente articolo 11, comma 6, in quanto esso, già nella formulazione di quest'ultimo, risulta non necessario nell'economia della disposizione di specie. Riguardo ai punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca, si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso ivi indicato (comma 9), ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, al comma 4 è riprodotta la previsione di cui all'attuale articolo 10, comma 5 (che fa salvi gli obblighi di comunicazione in caso di cattura accidentale o accessoria con irrogazione, in caso di inottemperanza, della medesima sanzione prevista dall'attuale articolo 11, comma 1,), mentre al comma 8 è riportata la disposizione di cui all'attuale articolo 11, comma 7 (che esclude l'applicazione della sanzione in caso di cattura accessoria o accidentale realizzata con attrezzi conformi autorizzati dalla licenza di pesca);
- articolo 13-*octies*: riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme di cui all'attuale articolo 11, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni

pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento (comma 3, lettera *a*, e comma 5) al tonno rosso in quanto specie la cui pesca necessita di un'espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricoprendere nel campo di applicazione della stessa norma anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

- articolo 13-*novies*: riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12, commi 1, 3, 4 e 5, riproducendole, rispettivamente, ai commi 1, 2, 3 e 4. Al comma 1, la lettera *a*), si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b*) del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore ex articolo 16 della legge n. 689/81. Si evidenzia, altresì, che al comma 2, nel riprodurre la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del testo vigente, si è preferito fare un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricoprendere nel campo di applicazione della norma in parola anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- articolo 13-*decies*: riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), sulla non applicabilità (con l'eccezione dell'articolo 13-*sexies* in materia di tracciabilità) delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura (attuale articolo 10, comma 7), sulla responsabilità dell'armatore (attuale articolo 11, comma 14) e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta (attuale articolo 11, comma 1, secondo periodo). Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale l'autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/81 in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecunaria in misura ridotta pari al 30%, così come già previsto dall'articolo 202 del codice della strada e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di controlli sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso – non più attratto in quest'ultimi - e pesce spada, secondo una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (di cui, piuttosto, assicura allineamento ed ottemperanza con il dispositivo di cui all'articolo 6) né con altre disposizioni vigenti. Lo schema di disegno di legge, inoltre, è coerente con i principi costituzionali che disciplinano l'efficienza e la legittimità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, riguardando materie ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e non conffigge, pertanto, con le attribuzioni regionali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risulta pendente all'esame del Parlamento il progetto di legge AC 1004 vertente su materia analoga limitatamente alle disposizioni di cui al Titolo I del presente disegno di legge.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti giurisprudenziali nella materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali, dettando una disciplina coerente con la normativa internazionale.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non sono presenti indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono presenti nuove definizioni afferenti alle ipotesi di reato introdotte al Titolo I del disegno di legge in parola quali “Frode alimentare”, “Commercio di alimenti con segni mendaci” e “Agropirateria”, necessarie per individuare e identificare le nuove fattispecie delittuose e distinguerle come autonomi titoli di reato, in assoluta coerenza rispetto ai reati in materia agroalimentare facenti parte, all’attualità, della più ampia categoria dei delitti contro l’industria e il commercio del Capo II, Titolo VIII, libro secondo del codice penale.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il disegno di legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa con modificazioni apportate ai provvedimenti indicati al numero 2 della Parte I - ad eccezione della legge 11 aprile 1974, n. 138 e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, 9 settembre 2014 -, specificatamente riguardo alle disposizioni indicate nella Parte I, numero 3, cui si fa espresso rinvio.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L’intervento prevede l’abrogazione espresa di disposizioni normative in ragione dell’introduzione di nuove disposizioni in merito e in allineamento alle modifiche apportate ai provvedimenti normativi di riferimento, ed esattamente:

- articoli 516, 517-bis e 517-quater, comma 3, del codice penale;
- articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297;
- articolo 4, comma 49-bis, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- Allegato I, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. Individuazioni di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o d’interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto del provvedimento.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

A seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti attuativi, quali:

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma informatizzata “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati” che andrà a sostituire quella attualmente in uso. La necessità di rinvio a tale strumento regolamentare è dettata dal dover individuare e verificare le caratteristiche tecnico-informatiche, strutturali e di funzionamento, di tale nuovo sistema di registrazione dati, con discendente definizione delle azioni da compiersi, in senso operativo ed in via attuativa, dai soggetti obbligati, così da assicurare piena coerenza tra detto sistema telematico e le esigenze da soddisfare e le finalità da perseguire per come individuate sul punto dalla normativa primaria di cui al presente disegno di legge. Il termine di adozione, fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stato giudicato congruo;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui è predisposto un “Piano straordinario di controllo nazionale” per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica. Trattasi di uno strumento programmatico che si colloca nell’ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/625 in tema di controlli ufficiali, per il quale necessita definire, per assicurare piena tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero caseari ed in riferimento ad essi – singolarmente o per gruppi aggregati - i *target*, le fattispecie, gli organi coinvolti, le modalità, tempistiche e frequenza di intervento, rendicontazione e relazione, nonché gli operatori del settore distinti in ragione della tipologia di controllo individuato. Il termine di adozione, fissato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stato giudicato congruo.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici in quanto i dati utilizzati dall'Amministrazione sono stati ritenuti sufficienti.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I**
SANZIONI PENALI**Art. 1.**

(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;

b) al capo II, gli articoli 516 e 517-*bis* sono abrogati;

c) all'articolo 517-*quater* è premessa la seguente partizione: « Capo II-*bis* – Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare »;

d) al capo II-*bis*, introdotto dalla lettera *c)* del presente comma:

1) all'articolo 517-*quater*:

1.1) al primo comma, le parole: « fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 »;

1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito,

esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata »;

1.3) il terzo comma è abrogato;

1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari »;

2) dopo l'articolo 517-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 517-*sexies*. – (*Frode alimentare*) – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000.

Art. 517-*septies*. – (*Commercio di alimenti con segni mendaci*) – Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quan-

tità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 517-octies. – (*Circostanze aggravanti*) – Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:

- 1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
- 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- 3) i fatti sono di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell'alimento.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 517-novies. – (*Agropirateria*) – Chiunque, al fine di trarne profitto, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-quater, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla presentazione e promozione dei prodotti oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio.

Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518.1, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultati essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica »;

3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: « e 517-*quater* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* »;

e) al capo III:

1) all'articolo 518, le parole: « 516 e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « 517, 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo, »;

2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 518.1. – (*Ulteriori pene accessorie*) – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*novies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo, importa l'applicazione della pena accessoria

prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies*.

Art. 518.2. – (*Confisca obbligatoria e per equivalente*) – Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le di-

sposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Disposizioni comuni ai capi precedenti ».

2. All'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 517-*qua-
ter* », sono inserite le seguenti: « 517-*sexies*,
517-*septies*, ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente »;

b) all'articolo 260, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria può disporre la devoluzione, per la distribuzione gratuita, in favore di enti territoriali, enti caritatevoli o altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo

tivo compiti assistenziali in favore di persone bisognose o animali abbandonati, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa »;

c) all'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter*), la parola: « 516, » è soppressa e dopo la parola: « 517-*quater* » sono inserite le seguenti: « , 517-*sexies*, 517-*septies* ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 86-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 86-*quater*. – (*Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati*) – 1. Il giudice può disporre che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.

3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale »;

b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: « la revisione » sono inserite le seguenti: « ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi »;

c) all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice ».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 9 della legge
16 marzo 2006, n. 146)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « 517-quater, » sono inserite le seguenti: « 517-septies, 517-novies, ».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge
23 luglio 2009, n. 99)*

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 517-novies »;

b) alla rubrica, le parole: « e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 517-novies ».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350)*

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 49, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari »;
- b) al comma 49-bis, il secondo periodo è soppresso.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 6, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « di euro ventiseimila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro diecimilacinquecento » sono sostituite dalle seguenti: « da euro duemila a euro diecimila »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « di euro sessantaduemila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro ventimila a euro sessantamila »;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « di euro cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro diecimila a euro cinquantamila »;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. – (*Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*) – 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8, nonché dagli organi competenti in materia di prodotti di denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) »;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – (*Criteri per la determinazione delle sanzioni*) – 1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso »;

i) l'articolo 11 è abrogato.

Art. 7.

(*Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità*)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – (*Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento*

(CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecunaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da imprese a venti, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese a venti i parametri di microimpresa.

3. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, E AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52

Art. 8.

(*Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione*

dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) le parole: « del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

3) al comma 3:

3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della

violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro »;

3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro »;

4) al comma 4:

4.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;

4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

3) al comma 3:

3.1) le parole: « del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accerta-

mento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro »;

3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1:

1.1) le parole: « del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro »;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 500 euro a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 8.000 euro »;

e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Art. 9.

(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

« CAPO II-bis

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-bis. – (*Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di latte o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari in violazione delle disposizioni dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora le denominazioni di cui al primo periodo siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 10.

*(Modifiche al decreto legislativo
11 maggio 2018, n. 52)*

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: « al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalle disposizioni vigenti ».

CAPO III

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLI NEL SETTORE LATTIERO-CA-SEARIO

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina »;

b) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01.* Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del

mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato »;

c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piatta-

forma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare »;

e) al comma 3, le parole: « ai commi 1, terzo periodo, e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, terzo periodo »;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale »;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa »;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli

obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026 »;

i) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;

l) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso ».

Art. 12.

(Piano straordinario di controllo nazionale)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

2. Nell’ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione. I controlli sono altresì diretti a verificare l’adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall’articolo 11 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma « Fondi di

riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'acantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

CAPO IV

PROCEDURE E ORGANI

Art. 13.

(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - *(Blocco ufficiale temporaneo) - 1.* In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.

2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicate nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge ».

Art. 14.

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal co-

mandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.

4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produ-

zioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 15.

(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: « istituti » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi dalla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni »;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - *(Illeciti amministrativi)* -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che, per le prestazioni da rendere a favore delle imprese agricole in virtù delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, richiedono alle medesime imprese, in qualsiasi forma, una remunerazione o qualsiasi altro

tipo di compenso non dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore delle imprese agricole aventi sede legale fuori dell’ambito territoriale di operatività degli stessi Centri sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.

3. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l’Agenzia, alla quale spettano le somme riscosse a titolo di sanzione per la successiva devoluzione ai CAA per lo svolgimento dei servizi nell’ambito delle convenzioni con essi stipulate. Le relative sanzioni si applicano secondo le modalità di cui alla legge n. 689 del 1981 ».

Art. 16.

(Modifica all’articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All’articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorsi trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio territoriale dell’ICQRF, l’amministrazione può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare e sino all’adozione del provvedimento definitivo, l’utilizzo della denominazione protetta ».

CAPO V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 17.

*(Modifiche al decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4)*

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – *(Pesca senza licenza o autorizzazione)* – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni »;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. – *(Pesca in zone e tempi vietati)* – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europee e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al

marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

- a) pesca in aree marine protette;
- b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
- c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente *stock* ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. – (*Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore »;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. – (*Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano

modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.

3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca »;

e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis. – (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la

potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca

oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europee e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-ter. – (*Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata*)
– 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera *a*);

c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco comunitario delle navi INN.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è

soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l’assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-quater. – (*Intralcio all’attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un’indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell’unità da pesca.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l’attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l’assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marit-

timo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-quinquies. – (*Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-sexies. – (*Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-septies. – (*Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento*) – 1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di

sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere *a*) e *b*), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di rife-

rimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

Art. 13-octies. – (*Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale*) – 1. Chiun-

que svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e

50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-*septies*, comma 7.

6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

Art. 13-novies. – (*Sanzioni amministrative accessorie*) – 1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies* e 13-*octies*, commi 1, 2, 3, lettera *a*, e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europee e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*sexies*, la confisca

non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, comma 1, e 13-*septies*, abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-*qua-ter* e 13-*septies* siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione

dell’iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l’ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l’applicazione della misura della sospensione dell’iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.

Art. 13-decies (*Disposizioni procedurali*)

– 1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.

2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell’unità da pesca.

3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell’acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

4. L’armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell’unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell’esercizio dell’attività di pesca marittima.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-*bis*, commi 3 e 5, e 13-*sexies*, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, commi 2 e 4, 13-*quinquies* e 13-*septies*, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione »;

f) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) ed *e*), costituiscono infrazioni gravi »;

2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;

g) all'articolo 19, comma 2:

1) le parole: «, di cui all'articolo 14, comma 2, » sono soppresse;

2) dopo le parole: «, come individuati » sono inserite le seguenti: « nel presente capo e »;

h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: « norme sulla disciplina della pesca » sono aggiunte le seguenti: « e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario »;

i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 6,40